



**Osservatorio Tributario n. 6/2017  
Novembre – Dicembre 2017**

**Rassegna di Legislazione  
Dottrina  
Prassi Amministrativa  
Giurisprudenza**

<b><i>In evidenza</i></b>	
	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 <b>Legge 27 dicembre 2017, n. 205</b>
<b>IRES</b>	Scissione/conferimento e cessione della partecipazione: l'elusione fa un passo indietro <b>L. MIELE, in Bil. e redd. Impr. 11/2017</b>
<b>IRES</b>	IRES – Utili provenienti da Stati e territori a fiscalità privilegiata – Documentazione probatoria idonea a dimostrare la provenienza degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residenti <b>Ris. Agenzia delle entrate 22 novembre 2017, n. 144/E</b>
<b>IRES</b>	IRES – Fusioni tra società non residenti con stabile organizzazione italiana – Riporto delle perdite – Limiti <b>Ris. Agenzia delle entrate 22 dicembre 2017, n. 161/E</b>
<b>IRES</b>	IRES – Sopravvenienze attive – Versamenti effettuati da società dello stesso gruppo – Imponibilità – Illegittimità costituzionale – Esclusione <b>Corte Cost. 13 dicembre 2017, n. 264</b>
<b>REDDITI DI CAPITALE</b>	Le agevolazioni dei nuovi PIR per le persone fisiche <b>N. MANUTI, in Strum. fin. e fisc. 31/2017</b>
<b>IVA</b>	IVA – Operazioni esenti – Servizi bancari, finanziari ed assicurativi – Servizi resi da enti associativi nei confronti dei propri membri – Esenzione – Esclusione <b>Corte di Giust. UE, sez. IV. 21 settembre 2017, causa n. C-605/15</b>



## **PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017**

Legge 20 novembre 2017, n. 167	Pag. 1
Decreto Ministeriale 28 novembre 2017	“ 1
Legge 27 dicembre 2017, n. 205	“ 1

### **STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

Statuto dei diritti del contribuente – Tutela dell'integrità patrimoniale – Tassatività delle ipotesi di compensazione tributaria – Operazioni di versamento, riscossione, rimborso e deduzioni regolate da inderogabili disposizioni di legge – Ammissibilità – Art. 8, comma 1, dello Statuto – Estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione – Effettività solo a seguito di regolamenti attuativi. <b>Cass., sez. trib. 13 giugno 2017, n. 16532.</b>	“ 4
--	-----

### **ACCERTAMENTO**

Accertamento – Libertà di stabilimento – Deduzione, da parte di una società controllante residente, di interessi relativi ad un prestito per l'acquisto di azioni di una controllata non residente. <b>Conclusioni dell'Avvocato Generale 25 ottobre 2017, cause riunite nn. C-398/16 e 399/16.</b>	“ 4
Accertamento – Avviso di accertamento – Rettifica in materia di <i>transfer pricing</i> – Obbligo del contraddittorio. <b>Comm. trib. reg. di Milano, 8 novembre 2017, n. 4504/9/17.</b>	“ 5

### **ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

“Modifiche al decreto 4 settembre 1996. Seconda revisione semestrale degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale”, di <b>G. GIANGRANDE.</b>	“ 5
“Investitori esteri e interpello sui nuovi investimenti”, di <b>G. VANZ.</b>	“ 6
Accordi internazionali – Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale – Modalità di presentazione della rendicontazione paese per paese – Termine per la comunicazione delle informazioni relative al primo anno di rendicontazione. <b>Provv. Agenzia delle entrate 11 dicembre 2017, n. 288555.</b>	“ 8

### **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Agevolazioni tributarie – Revoca dell'agevolazione – Previsto da circolari ministeriali ma non dalla legge – Irrilevanza – Esclusione. <b>Cass., sez. trib. 31 ottobre 2017, n. 25905.</b>	“ 8
---	-----

### **CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie**

Processo tributario – Autotutela tributaria – Qualificazione normativa dell'autotutela tributaria come mera facoltà e non come obbligo – Facoltà dell'impugnabilità del silenzio tacito sull'istanza di autotutela – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza. <b>Corte Cost. 21 giugno 2017, n. 181.</b>	“ 8
--	-----

## IRES

“Stretta sulla deducibilità degli interessi passivi”, di <b>G. ALBANO</b> .	<b>Pag. 9</b>
“Il regime di c.d. <i>branch exemption</i> diviene operativo già dal periodo d'imposta 2016”, di <b>G. ASCOLI</b> e <b>M. PELLECCCHIA</b> .	<b>“ 10</b>
“La “stretta” alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES con controllate estere”, di <b>G. FERRANTI</b> .	<b>“ 11</b>
“Rinunce dei soci ai crediti e incasso giuridico”, di <b>L. MIELE</b> e <b>V. BUSATTA</b> .	<b>“ 12</b>
“Scissione/conferimento e cessione della partecipazione: l'elusione fa un passo indietro”, di <b>L. MIELE</b> .	<b>“ 12</b>
“ <i>Branch exemption</i> : approvate le disposizioni attuative”, di <b>G. SALVI</b> .	<b>“ 14</b>
“Interessi virtuali su finanziamenti infruttiferi infragruppo: dedotti o abbandonati”, di <b>S. TRETTEL</b> .	<b>“ 16</b>
IRES – Utili provenienti da Stati e territori a fiscalità privilegiata – Documentazione probatoria idonea a dimostrare la provenienza degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residenti. <b>Ris. Agenzia delle entrate 22 novembre 2017, n. 144/E</b> .	<b>“ 16</b>
IRES – Fusioni tra società non residenti con stabile organizzazione italiana – Riporto delle perdite – Limiti. <b>Ris. Agenzia delle entrate 22 dicembre 2017, n. 161</b> .	<b>“ 17</b>
IRES – Sopravvenienze attive – Versamenti effettuati da società dello stesso gruppo – Imponibilità – Illegittimità costituzionale – Esclusione. <b>Corte Cost. 13 dicembre 2017, n. 264</b> .	<b>“ 18</b>
IRES – Valutazioni – <i>Transfer pricing</i> – Idonea individuazione dei soggetti comparabili – Necessità – Campione esiguo con attività disomogenee -Inutilizzabilità. <b>Comm. trib. prov. di Milano, 6 novembre 2017, n. 6225/3/17</b> .	<b>“ 18</b>

## REDDITI DI CAPITALE

“Dubbi sull'attivazione “autonoma” di un deposito amministrato PIR <i>compliant</i> ”, di <b>D. DE SANTIS</b> .	<b>“ 19</b>
“Le agevolazioni dei nuovi PIR per le persone fisiche”, di <b>N. MANUTI</b> .	<b>“ 20</b>
“Gli interessi attivi negativi: problematiche civilistiche e fiscali”, di <b>E. MIGNARRI</b> .	<b>“ 23</b>
“Tassazione sostitutiva anche per le partecipazioni qualificate”, di <b>M. PIAZZA</b> e <b>C. RESNATI</b> .	<b>“ 24</b>
Redditi di capitale – Contratto di mutuo mancante del termine fissato per l'adempimento (restituzione somma mutuata) – Legittimità – Nozione di beneficiario effettivo. <b>Comm. trib. reg. de L'Aquila, 4 ottobre 2017, n. 825/7/17</b> .	<b>“ 25</b>

## REDDITI DI IMPRESA

“Regole per i soggetti “nuovi OIC” solo in parte compatibili con quelle delle imprese IAS-IFRS”, di <b>A.M. FAIENZA</b> e <b>G. RUSSETTI</b> .	<b>“ 25</b>
“Regole Attuative del principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC- <i>adopter</i> ” di <b>L. GAIANI</b> .	<b>“ 26</b>

“Deducibilità delle perdite e svalutazioni su crediti: principio di derivazione rafforzata”, di <b>G. PICCININI</b> .	<b>Pag. 26</b>
“Derivati incorporati: focus e caso pratico sulle obbligazioni convertibili”, di <b>G. PICCININI</b> .	“ 27
“Corrispettivo di acquisto e componenti variabili: IFRS 3 <i>business combination</i> ” di <b>A. PORTALUPI</b> .	“ 29
“Deducibilità interessi passivi con incognita sull’ambito oggettivo”, di <b>V. RUSSO</b> .	“ 30
“Le regole contabili determinano il regime fiscale degli <i>intangibile</i> : OIC 24 e IAS 38 a confronto”, di <b>V. RUSSO</b> .	“ 31
“I <i>transaction costs</i> e l’estensione del principio di derivazione rafforzata” di <b>M. TENCALLA</b> .	“ 32
Redditi di impresa – Operazioni infragruppo con società estere – <i>Transfer pricing</i> – Dimostrazione dell’Amministrazione finanziaria del vantaggio fiscale in relazione allo Stato estero – Irrilevanza – Dimostrazione del contribuente che le operazioni sono avvenute al valore normale – Necessità. <b>Cass., sez. trib. 15 settembre 2017, n. 21410.</b>	“ 33
Redditi di impresa – Componenti negativi – <i>Cost sharing agreements</i> – Deducibilità per la società controllata – Ammissibilità – Dimostrazione dell’utilità effettiva dei servizi ricevuti – Allegazione elementi che dimostrino l’utilità effettiva o potenziale. <b>Cass., sez. trib. 4 ottobre 2017, n. 23164.</b>	“ 33
Redditi di impresa – Costo relativo alla manutenzione di bene strumentale – Iscrizione in bilancio come costo di esercizio – Principio di derivazione rafforzata – deducibilità del costo – Legittimità. <b>Comm. trib. reg. della Campania, sez. staccata di Salerno, sez. V 16 ottobre 2017, n. 8511.</b>	“ 34

### REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Reddito di lavoro dipendente – Retribuzioni di risultato – Tassazione separata. <b>Ris. Agenzia delle entrate 13 dicembre 2017, n. 151/E.</b>	“ 34
--	------

### IVA

“Negata l’applicabilità dell’esenzione IVA per i consorzi bancari e assicurativi”, di <b>G. SCIFONI</b> .	“ 35
IVA – Operazioni esenti – Servizi bancari, finanziari ed assicurativi – Servizi resi da enti associativi nei confronti dei propri membri – Esenzione – Esclusione. <b>Corte di Giust. UE, sez. IV 21 settembre 2017, causa n. C-605/15.</b>	“ 35
IVA – Operazioni esenti – Cessione di immobili tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo – Esenzione – Applicabilità – Esclusione. <b>Cass., sez. trib. 20 settembre 2017 n. 21725.</b>	“ 36

### TRUST

“Il nuovo “titolare effettivo””, di <b>A. MONTANARI</b> .	“ 36
“I <i>trust</i> , la libertà di stabilimento e la tassazione dei plusvalori latenti in caso di <i>exit</i> ”, di <b>R.A. PAPOTTI</b> e <b>C.M. SETTI DELLA VOLTA</b> .	“ 36
<i>Trust</i> – Libertà di stabilimento – Trasferimento dei <i>trustees</i> in un altro Stato membro – Tassazione degli utili non realizzati risultanti dal patrimonio del <i>trust</i> – Costituisce restrizione all’esercizio della libertà di stabilimento <b>Corte di Giust. UE, sez. I, 16 settembre 2017, causa n. C-646/15.</b>	“ 37

*Trust* – Segregazione dei beni conferiti – Trasferimento imponibile – Esclusione – Trasferimento dei beni ai beneficiari – Effettivo arricchimento – Configurabilità – Imposta in misura proporzionale – Applicabilità.

**Comm. trib. prov. di Treviso, sez. IV, 6 giugno 2017, n. 310.**

**Pag. 38**

*Trust* – Atto di donazione di beni – Inapplicabilità dell'imposta sulle donazioni e delle imposte ipocatastali.

**Comm. trib. prov. di Milano, 9 agosto 2017, n. 5176/10/17.**

**“ 38**

### **IRAP**

“Il divieto di imposizione dei dividendi intracomunitari ai fini della Direttiva madre-figlia: i chiarimenti della Corte di Giustizia UE e le ricadute sulla legislazione interna”, di **G. CORASANITI.**

**“ 38**

**Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1 novembre al 31 dicembre 2017**

**Legge 20 novembre 2017, n. 167:** “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017” (in G.U. 27 novembre 2017, n. 277)

\*\*\*\*\*

La Legge, in vigore dal 12 dicembre 2017, prevede, fra l’altro, le seguenti novità in materia di IVA:

- l’introduzione del nuovo art. 30-ter del DPR 633/72 in base al quale la domanda di restituzione dell’IVA non dovuta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 2 anni dal versamento dell’imposta ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Nel caso di imposta non dovuta accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, il cedente o prestatore può presentare la domanda di restituzione entro due anni dall’avvenuta restituzione dell’IVA al cessionario o committente senza che occorra l’esistenza di un provvedimento esecutivo di rimborso;
- il riconoscimento, a favore dei soggetti passivi che prestano la garanzia all’erario per il rimborso IVA, di una somma a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti per il rilascio della predetta garanzia. Tale somma è fissata nella misura dello 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della stessa garanzia e spetta solo dal momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Questa disposizione si applica a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale IVA relativa al 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre 2018.

**Decreto Ministeriale 28 novembre 2017:** “Revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili” (in G.U.

\*\*\*\*\*

Il provvedimento, che sostituisce il D.M. 30 luglio 2015, prevede l’esclusione dei marchi d’impresa dall’ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016 (per i soggetti “solari”, quindi, dal 2017).

Si ricorda che tale eliminazione è avvenuta per effetto dell’art. 56 del D.L. 50/2017.

In ottemperanza a tale disposizione, nell’elenco dei beni immateriali agevolabili contenuto nell’art. 6 del nuovo D.M. 28 novembre 2017 non sono più previsti i marchi di impresa. Anche nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili, elencate nell’art. 8 del nuovo D.M., non compare più il riferimento alle “attività di sviluppo dei marchi”.

Nel nuovo D.M. sono inoltre dettate disposizioni volte a salvaguardare le opzioni sui marchi d’impresa esercitate in precedenza, che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza.

Nello specifico, l’art. 13 dispone che l’opzione per il regime di *Patent Box* esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (vale a dire, 2015 e 2016 per i soggetti “solari”) può avere ad oggetto i marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione; in tal caso, l’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

**Legge 27 dicembre 2017, n. 205:** “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (in S.O. n. 62L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017).

\*\*\*\*\*

Tra gli interventi di maggiore rilievo fiscale si segnala:

Aliquote IVA (comma 2, lett. a) e b)): viene prevista la completa sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2018 già parzialmente introdotti con il DL n. 148 del 2017 e vengono rimodulati gli aumenti IVA per il 2019.

I commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 avevano infatti introdotto una clausola di salvaguardia mirata a incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 3,5 e 3 punti percentuali a partire dall’anno 2016.

Tuttavia, la Legge di Stabilità 2016 e la Legge di Bilancio 2017 avevano rinviato la decorrenza degli incrementi, rispettivamente, al 2017 e al 2018.

Successivamente, l'art. 9 del D.L. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi:

- aliquota agevolata al 10%: viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (11,5%), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (12%) e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 (13%);
- l'aliquota ordinaria passa dal 22 al 25%: nel 2018 e viene ridotto da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l'aumento previsto dal 1° gennaio 2019 (25,4%). L'aliquota viene quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (24,9%) per risalire al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Successivamente l'art. 5 del D.L. n. 148 del 2017 ha modificato la Legge di Stabilità 2015 rimodulando gli aumenti dell'aliquota ridotta del 10% dall'1,5% all'1,14% per il 2018 e dallo 0,5 allo 0,86 a decorrere dal 2019. In questo contesto s'inserisce la Legge di Bilancio 2018 che al comma 2, lett. a), dell'art. 1 elimina l'aumento di 1,14 punti percentuali dell'aliquota IVA ridotta al 10% previsto per il 2018, riduce da 2 a 1,5 punti percentuali l'aumento per il 2019 (dal 10 all'11,5%), differendo l'aumento di 0,5 punti percentuali al 2020, anno in cui l'aliquota ridotta è incrementata di un ulteriore 1,5 per cento (dall' 11,5 al 13%), per un totale di 3 punti percentuali dell'aliquota vigente.

Il comma 2, lett. b), dell'art. 1 elimina l'aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota IVA ordinaria previsto per il 2018, che rimane quindi fissata al 22%, riduce da 3,4 a 2,2 punti percentuali l'aumento per il 2019 (che passa dal 22 al 24,2), lasciando invariati i previsti aumenti al 24,9 e al 25% rispettivamente per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021.

Prestiti erogati tramite piattaforme di peer to peer lending (commi 43-44): viene inserita la nuova lettera d-bis nell'art. 44, comma 1, del TUIR, mediante la quale alle diverse fattispecie già considerate quali redditi di capitale, viene aggiunta quella dei proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di peer to peer lending (prestiti da finanziatori non professionali). I gestori delle piattaforme, ovvero le società iscritte agli albi degli intermediari finanziari o gli istituti di pagamento, devono operare una ritenuta a titolo di imposta del 26% sui citati redditi di capitale corrisposti alle persone fisiche, che non agiscono nell'esercizio dell'impresa.

PIR (commi 73 e 80): gli enti di previdenza e i fondi pensione possono investire, nell'ambito dei piani di investimento a lungo termine (PIR), somme fino al 5% dell'attivo patrimoniale nell'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati.

Viene modificata la disciplina ammettendo tra le imprese nelle quali deve essere investito almeno il 70% dei piani individuali di risparmio anche le imprese che svolgono un'attività immobiliare.

Partecipazioni estere (commi 81-83): viene modificato lo specifico regime opzionale di riallineamento, la cui attivazione richiede il pagamento di una imposta sostitutiva del 16%, riguardante i maggiori valori delle partecipazioni di controllo riferibili ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali, acquisite nell'ambito di operazioni di conferimento, fusione e scissione nonché di cessione di azienda ovvero di partecipazione. Questo regime agevolato viene ulteriormente ampliato al fine di consentire l'affrancamento anche alle partecipazioni di controllo in società non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia.

Imposta di registro (comma 87): il legislatore è intervenuto sull'art. 20 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, rubricato "interpretazione degli atti", al fine di contrastare le incertezze interpretative e la conseguenziale conflittualità nei rapporti tra il Fisco e contribuente alimentata, peraltro, dalle oscillanti pronunce della giurisprudenza di legittimità. In base alla nuova formulazione risulta che l'imposta deve essere applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

Figli fiscalmente a carico (commi 252-253): dal 1° gennaio 2019 viene elevato a 4 mila euro il limite di reddito complessivo dei figli fino ai 24 anni per essere considerati fiscalmente a carico.

Termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (commi 932-934): vengono modificate le disposizioni che regolano i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (IRES, IRPEF e 730), della dichiarazione IRAP e della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Restano invece invariate le scadenze di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione e di presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Il termine per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ordinarie (persone fisiche, società di persone e soggetti IRES) è prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010 (c.d. spesometro).

Slitta al 31 ottobre anche il termine di presentazione del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta.

Lo slittamento delle scadenze di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e dei sostituti d'imposta, trascina di fatto in avanti anche i termini di una serie di altri adempimenti che sono comunque normativamente agganciati a quelli dichiarativi: la trasmissione telematica delle dichiarazioni "correttive nei termini" relative al periodo d'imposta precedente, l'esercizio (o la revoca), nell'ambito del modello redditi, dell'opzione per i regimi fiscali speciali, etc...

Gruppo IVA (commi 984-985) Vengono introdotti in nuovi commi da 4-*bis* a 4-*sexies* all'art. 70-*quinquies* del DPR 633/72, andando a definire in via normativa che:

- le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
- le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un Gruppo IVA costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte.

Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

La base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali.

Le nuove regole si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Dividendi e plusvalenze su partecipazione qualificati (commi 999-1006): questi commi assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate. Tale intervento normativo consente di superare il disallineamento sino ad oggi esistente tra il regime di tassazione dei redditi da partecipazioni non qualificate rispetto a quelli derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate.

La legge di bilancio regola non solo la decorrenza dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, bensì un'apposita disciplina transitoria. Il nuovo regime di tassazione si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. del 26 maggio 2017.

Il richiamo a questo decreto comporta che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepiti da soggetti residenti concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- per il 40% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- per il 49,72% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- per il 58,14% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

La disciplina transitoria obbliga le società a mantenere la stratificazione degli utili e delle riserve di utili in relazione al periodo in cui si sono formati, al fine di applicare correttamente il criterio FIFO in sede di tassazione dei dividendi distribuiti in capo al socio.

Tale stratificazione non sarà più necessaria a partire dal 2023, poiché la distribuzione di utili e riserve di utili rimaste in capo alla società sarà assoggettata allo stesso regime fiscale a prescindere dall'anno di origine degli utili e dalla natura della partecipazione.

Modifiche alla disciplina dei dividendi esteri (commi 1007-1009): viene modificata la tassazione dei dividendi provenienti da partecipazioni in Società residenti in Stati o territori a regime fiscalmente privilegiato.

Sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, i dividendi percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti, non si considerano provenienti da società *black list* se le società partecipate da cui provengono non erano considerate tali nei periodi di maturazione.

I dividendi maturati in periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato, non si considerano provenienti da società *black list* anche se al momento della loro percezione la società erogante risulti residente in Stati e territori *black list*.

Per un esame più approfondito della Legge si rinvia alla ns. Circolare Informativa n. 2/2018.

## **STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

**Statuto dei diritti del contribuente – Tutela dell'integrità patrimoniale – Tassatività delle ipotesi di compensazione tributaria – Operazioni di versamento, riscossione, rimborso e deduzioni regolate da inderogabili disposizioni di legge – Ammissibilità – Art. 8, comma 1, dello Statuto – Estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione – Effettività solo a seguito di regolamenti attuativi.**

Cass., sez. trib. 13 giugno 2017, n. 16532, in GT Riv.Giur. Trib. 11/2017, pag. 872.

Il principio della stretta tassatività delle ipotesi di compensazione esprime la regola inderogabile secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione, sono regolate da specifiche disposizioni di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, il quale ha lasciato ferme in via transitoria le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato.

## **ACCERTAMENTO**

### **Prassi Amministrativa**

**Accertamento – Libertà di stabilimento – Deduzione, da parte di una società controllante residente, di interessi relativi ad un prestito per l'acquisto di azioni di una controllata non residente.**

Conclusioni dell'Avvocato Generale 25 ottobre 2017, cause riunite nn. C-398/16 e C-399/16, nel sito web [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

Sul diritto di stabilimento l'Avvocato generale della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-398/16 e C-399/16 entra nel merito della deducibilità delle spese per interessi passivi. Nella fattispecie, causa C-398/16, l'Amministrazione finanziaria olandese aveva negato la deducibilità di interessi su finanziamenti impiegati per capitalizzare una società controllata estera posto che la normativa nazionale consentiva tale deduzione per le sole operazioni intercorse tra società rientranti nel perimetro del consolidato fiscale nazionale. Sotto il profilo della deducibilità degli interessi passivi, una società residente che detiene il controllo di una società non residente verserebbe in una situazione comparabile a quella di una società residente che consolidi una propria controllata residente e, pertanto, una volta esclusa l'esistenza di una causa giustificatrice, la disciplina nazionale configurerebbe una violazione del diritto di stabilimento.

“Osta a una normativa nazionale in virtù della quale una società controllante stabilita in uno Stato membro non può dedurre gli interessi di un prestito relativo al conferimento del capitale in una controllata stabilita in un altro Stato membro, mentre potrebbe beneficiare di tale deduzione se si trattasse di una controllata residente nello stesso Stato membro della controllante”.

“Non osta ad una normativa nazionale in base alla quale una società controllante stabilita in uno Stato membro non può dedurre dai suoi utili le differenze negative (minusvalenze) derivate dalle variazioni del tasso di cambio, in relazione all'importo delle sue partecipazioni in una controllata stabilita in un altro Stato membro, qualora questa stessa normativa non assoggetti a tassazione, simmetricamente, i profitti (plusvalenze) derivanti da dette variazioni.”

## Giurisprudenza

### Commissioni tributarie di merito

#### **Accertamento – Avviso di accertamento – Rettifica in materia di *transfer pricing* – Obbligo del contraddittorio.**

Comm. trib. reg. di Milano, 8 novembre 2017, n. 4504/9/17, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile la cui mancanza comporta la nullità dell'atto conclusivo del procedimento; tale principio opera a prescindere dalla circostanza che si tratti di tributi armonizzati ovvero di tributi non armonizzati, atteso che ciò che rileva è che, laddove fosse stato instaurato il contraddittorio, il contribuente sarebbe stato messo in grado di fornire elementi che, seppure in linea teorica avrebbero potuto determinare una pretesa tributaria di minore entità.

Quanto detto appare tanto più pregnante, nell'ipotesi di accertamento "a tavolino" da parte dell'Ufficio e, in particolare, con riferimento al caso di specie, nella quantificazione delle operazioni di *transfer pricing*, trattandosi di accertamento documentale la cui base di calcolo si fonda sulla mera interpretazione circa l'inerenza o meno di voci di costo e di ricavi alle operazioni oggetto di controllo.

### **ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

#### Dottrina

#### **“Modifiche al decreto 4 settembre 1996. Seconda revisione semestrale degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale”**

di G. GIANGRANDE, in Strum. fin. e fisc. 31/2017, pag. 121.

La pubblicazione del DM 23 marzo 2017, che ha aggiornato la lista degli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni, consente un approfondimento sull'applicazione *dell'esonero da imposizione degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti non residenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996*.

Si tratta della c.d. “Seconda revisione semestrale degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale” di modifica al Decreto ministeriale del 4 settembre 1996 (c.d. *white list*).

L'entrata in vigore della Convenzione con la Santa Sede e con il Cile fa seguito alle convenzioni tra Consiglio d'Europa e Nauru, Niue, Barbados, Andorra, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa ed Uruguay e del protocollo di modifica dell'accordo sottoscritto dall'Unione Europea con il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE per la tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, del 28 ottobre 2015, in vigore dal primo febbraio 2017.

Tuttavia, viene evidenziato che la maggiore novità, in termini di importanza, del Decreto sta nel fatto che esso richiede accordi che assicurino uno scambio di informazioni “adeguato” e che la disposizione di esonero rappresenta una normazione rivolta anche agli intermediari finanziari.

#### *I Paesi inclusi nella white list in ottica di scambio (automatico) di informazioni*

La *white list* di cui al D.M. 4 settembre 1996, oggetto di precedente rinnovo da parte del D.M. 9 agosto 2016 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2016) in virtù dei nuovi accordi per lo scambio di informazioni ai fini fiscali, individua i soggetti residenti in Paesi che godono dell'esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli dei “grandi emittenti” di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Anche le regole europee si sono adeguate al nuovo contesto internazionale – vd. la normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) adottata dagli USA e intesa ad ottenere le informazioni in via automatica sui cittadini statunitensi che detengono conti finanziari presso gli intermediari degli altri Paesi o i nuovi standard dell'OCSE (c.d. CRS, Common Reporting Standard) sui conti finanziari dei non residenti - mediante l'emanazione di numerosi aggiornamenti della Direttiva in materia di cooperazione amministrativa.

In tal senso, la maggiore trasparenza a livello globale ed il sempre crescente numero di Paesi che hanno sottoscritto trattati bilaterali (adottando gli standard OCSE in materia di scambio dei dati) ha fatto sì che l'elenco delle giurisdizioni considerate "adeguate" potesse essere ampliato in modo sensibile.

L'impatto prodotto dal nuovo Decreto è, dunque, piuttosto ampio e non investe solo il mondo degli intermediari finanziari ma riguarda, in generale, tutti i contribuenti.

Il rinnovamento della *white list* ha particolare rilevanza per le misure contenute nel Decreto legislativo n. 239/1996 che disciplina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi relativi ad obbligazioni e titoli simili emessi da soggetti pubblici e privati.

Gli effetti che comporta questo ulteriore ampliamento della lista dei Paesi "virtuosi" in termini di scambio di informazioni, si riscontrano, come per la precedente modifica del D.M. 9 agosto 2016, anche nell'applicazione dell'art. 26, comma 5-*bis*, del DPR n. 600/1973, in materia di finanziamenti a medio e lungo termine e, seppur indirettamente, per l'imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento (vd., in particolare, l'art. 26-*quinques*, comma 5, del DPR n. 600/1973 e l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 351/2001).

Viene ricordata anche la previsione contenuta nell'art. 26-*bis* del DPR n. 600/1973, secondo cui i soggetti residenti in uno Stato White list non scontano l'imposizione sui redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lett. a), con alcune esclusioni, c), d), g-*bis*) e g-*ter*), dell'art. 44, del TUIR e, con riferimento all'imposta sulle transazioni finanziarie, e nell'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012, secondo cui l'aliquota è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri UE e degli Stati dello Spazio Economico Europeo inclusi nella white list.

Da ultimo, l'ampliamento della *white list* comporta derivazioni anche ai fini della compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, relativo al c.d. monitoraggio fiscale sulle attività finanziarie e sugli investimenti detenuti all'estero, adempimento a cui sono tenute in particolare le persone fisiche residenti (oltre agli enti non commerciali e alle società semplici e soggetti equiparati).

Se la partecipazione è detenuta in una società estera residente in un paese *white listed*, è sufficiente indicare nel quadro RW il valore della partecipazione detenuta e la percentuale di partecipazione. Se invece il Paese non è menzionato nella lista, occorre indicare il valore degli investimenti detenuti all'estero da tale società nonché il valore delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, secondo il c.d. approccio "*look-through*" che permette di superare lo schermo societario.

#### La decorrenza degli effetti della modifica

La decorrenza degli effetti della modifica viene individuata nel momento a decorrere dal quale la lista recata dal D.M. 4 settembre 1996 s'intende modificata per effetto di ciascun nuovo decreto, coincide con la sottoscrizione da parte del Ministero emanante, come si desume dall'art. 18, comma 5, del DPR 28 dicembre 1985, n. 1092.

Avendo riguardo alle indicazioni fornite dall'Amministrazione in passato rispetto ad una fattispecie simile, viene richiamata la circolare n. 61/E del 31 dicembre 2003, paragrafo 3, in cui è stato precisato che il nuovo regime di esenzione dovesse applicarsi solo agli interessi maturati a partire dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, chiarendo che gli importi maturati in vigenza del precedente regime dovessero scontare l'imposta sostitutiva. (CLP)

**"Investitori esteri e interpello sui nuovi investimenti"** di G. VANZ, in Rass. Trib. 4/2017, pag. 947.

L'A. effettua una ricostruzione critica dell'interpello sui nuovi investimenti, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 14/9/2015, n. 147, istituito che si rivolge alle imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio italiano e che possono così presentare apposita istanza in merito al trattamento fiscale

del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni che si ipotizzano per la realizzazione di detto piano.

Vengono elencati i soggetti legittimati a proporre interpello e, sotto il profilo dei requisiti oggettivi, le caratteristiche che debba avere l'investimento per rendere operativa la particolare procedura.

L'A. esclude, perché in contrasto con le finalità dell'istituto, che l'investimento debba essere interamente realizzato in Italia, ben potendo l'investimento in Italia essere parte integrante di un più ampio investimento sovranazionale, sempreché, ovviamente, la parte italiana dell'investimento rispetti tutti i requisiti previsti.

Riguardo all'oggetto, l'istanza di interpello può riguardare il trattamento fiscale del piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione. Possono inoltre formare oggetto dell'istanza: la valutazione preventiva circa l'assenza di elusione/abuso del diritto fiscale; la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive; l'accesso a particolari regimi o istituti tributari.

L'interpello *de quo* è del tutto autonomo e distinto rispetto agli interPELLI previsti dall'art.11 dello Statuto dei diritti del contribuente.

L'A. non ritiene condivisibile quanto sostenuto dall'Agenzia nella circolare esplicativa, laddove si dice che assumono rilievo, nelle valutazioni dell'ammissibilità dell'istanza, anche le obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione delle disposizioni tributarie o sulla qualificazione della fattispecie oggetto dei medesimi quesiti.

Istituendo un distinto ed autonomo interpello, il legislatore evidentemente ha voluto creare un interpello a più ampio spettro, nel cui ambito sia possibile ottenere una risposta vincolante per l'Amministrazione finanziaria anche in ordine ad aspetti sui quali non sussistano delle obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione delle disposizioni tributarie o sulla qualificazione di una fattispecie concreta.

Dalla specialità dell'interpello sui nuovi investimenti rispetto agli altri interPELLI generali discende l'impossibilità di trasferire automaticamente presupposti, limiti e condizioni degli interPELLI generali all'interpello sui nuovi investimenti.

Vengono illustrate le cinque cause di inammissibilità dell'istanza di interpello, individuate dall'art. 4 del D.M. 29/4/2016.

In ordine al carattere preventivo dell'interpello, la cui inosservanza ne determina l'inammissibilità, l'A. ritiene che l'istanza di interpello debba essere preventiva all'adempimento fiscale conseguente all'investimento ma non necessariamente rispetto all'investimento.

Il contenuto della risposta o del silenzio-assenso vincola l'Amministrazione e resta valido finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa la risposta o su cui si è formato il silenzio-assenso.

Dal procedimento di interpello discendono quindi dei vincoli solo a carico dell'Amministrazione finanziaria, mentre il contribuente rimane libero di adeguarsi o meno alla risposta o al silenzio-assenso dell'Agenzia dell'Entrate.

Qualora decida di non adeguarsi il contribuente si esporrà all'azione di controllo e di accertamento dell'ente impositore.

Il descritto regime è sostanzialmente coincidente con quello previsto per gli interPELLI ordinari, con una differenza, però, di non poco conto. Negli interPELLI dello Statuto, se il contribuente ha già posto in essere tutti i comportamenti fiscali oggetto della risposta, l'Agenzia non può più cambiare idea, o quantomeno, il cambiamento è irrilevante nei confronti del contribuente; mentre, se residuano dei comportamenti fiscali, l'Agenzia può cambiare idea, ma a valere solo per i comportamenti non ancora posti in essere, fermo restando il passato.

Ebbene, questa regola non è presente nella disciplina dell'interpello sui nuovi investimenti. Questo comporta che la risposta rimane comunque ferma e vincola comunque l'amministrazione, anche se sbagliata e anche se l'Amministrazione successivamente se ne avveda. (EM)

## **Prassi Amministrativa**

**Accordi internazionali – Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale – Modalità di presentazione della rendicontazione paese per paese – Termine per la comunicazione delle informazioni relative al primo anno di rendicontazione.**

Prov. Agenzia delle entrate 11 dicembre 2017, n. 288555, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Il provvedimento ha prorogato al 9 febbraio 2018 il termine per l'invio delle comunicazioni relative al primo anno di rendicontazione – concernente il periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016.

La proroga riguarda tutti i contribuenti per i quali il termine ordinario relativamente al primo anno di rendicontazione sarebbe scaduto al 31 dicembre 2017; si tratta delle imprese il cui periodo d'imposta inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude al 31 dicembre 2016 e le imprese il cui periodo d'imposta inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude prima del 31 dicembre 2016.

## **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

**Agevolazioni tributarie – Revoca dell'agevolazione - Previsto da circolari ministeriali ma non dalla legge – Irrilevanza – Esclusione.**

Cass., sez. trib. 31 ottobre 2017, n. 25905, ne Il fisco 45/2017, pag. 4384.

Le circolari ministeriali in materia tributaria non sono fonte del diritto e, pertanto, non possono imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge e men che meno istituire cause di revoca di un'agevolazione fiscale non contenute in una norma di legge (nel caso di specie, era stata illegittimamente revocata l'agevolazione prevista per gli investimenti in aree svantaggiate, in quanto il contribuente non aveva annotato sulle fatture di acquisto dei beni agevolati la dicitura "bene acquistato con il credito di imposta di cui all'art. 8, Legge n. 388/2000", adempimento previsto, a pena di revoca dell'agevolazione, soltanto da alcune circolari ministeriali, ma non dalla legge).

## **CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte Costituzionale**

**Processo tributario – Autotutela tributaria – Qualificazione normativa dell'autotutela tributaria come mera facoltà e non come obbligo – Facoltà dell'impugnabilità del silenzio tacito sull'istanza di autotutela – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza.**

Corte Cost. 21 giugno 2017, n. 181, in GT Riv. Giur. Trib. 11/2017, pag. 853.

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2-*quater*, comma 1, D.L. n. 564/1994, "nella parte in cui non prevede, né l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo espresso sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente, né l'impugnabilità – da parte di questi – del silenzio tacito su tale istanza", e dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, "nella parte in cui non prevede l'impugnabilità, da parte del contribuente, del rifiuto tacito dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di autotutela proposta dal medesimo".

## IRES

### Dottrina

**"Stretta sulla deducibilità degli interessi passivi"**, di G. ALBANO, in Corr.trib. 46/2017, pag. 3588.

L'art. 1, comma 994, della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) è intervenuto a modificare nuovamente il disposto dell'art. 96 del TUIR in materia di determinazione del ROL in caso di detenzione di partecipazioni all'estero. Si tratta di una correzione che penalizza le società *holding* che detengono partecipazioni di controllo in società estere, che avranno in futuro un Risultato Operativo Lordo (ROL) inferiore e quindi un minor *plafond* per la deduzione degli interessi passivi. È indubbio, pertanto, che le società *holding* che controllano società estere avranno minori possibilità di dedurre gli interessi passivi rispetto a quelle che controllano società italiane e che continueranno ad avere la possibilità di utilizzare il ROL delle controllate nell'ambito del consolidato fiscale.

In premessa, occorre ricordare che la versione originaria dell'art. 96 consentiva, al comma 8, di includere "virtualmente" nel consolidato nazionale – ai soli fini del calcolo della quota di interessi passivi deducibili in un determinato esercizio – i risultati operativi delle società controllate residenti all'estero. Successivamente, l'art. 4 del D.Lgs. n. 147/2015 (cd. Decreto crescita e internazionalizzazione) aveva modificato i criteri per la determinazione del ROL rilevante ai fini della deducibilità degli interessi passivi da parte dei soggetti IRES. Da un lato, andavano considerati nel calcolo del ROL i dividendi corrisposti da società controllate estere, dall'altro veniva abrogato il meccanismo del c.d. "ROL virtuale" nell'ambito del consolidato. L'eliminazione del ROL virtuale è derivata dalla constatazione dell'utilizzo "strumentale" che i gruppi hanno fatto di tale disposizione. Nella relazione illustrativa al decreto delegato si legge, al riguardo, che questa previsione, sebbene mossa dalla opportuna finalità di evitare una possibile discriminazione tra gruppi con società controllate italiane e gruppi con società anche estere (posto che i primi, attraverso l'opzione per il regime del consolidato nazionale, possono "attingere" al ROL di tutte le società controllate mentre i secondi, non potendo accedere al consolidato nazionale, avrebbero subito una ingiusta penalizzazione), creava potenziali effetti distorsivi.

Al fine di "salvaguardare" le società italiane con partecipate estere, a fronte della eliminazione del c.d. ROL virtuale, si era provveduto, come detto, ad integrare il comma 2 dell'art. 96, prevedendo che ai fini del calcolo del ROL si tenesse conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultano controllate, ai sensi dell'art. 2359 comma 1, n. 1, Codice Civile. Nella relazione illustrativa era stato evidenziato che la norma intendeva in tal modo riconoscere la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi finanziari "di ritorno" effettivamente correlati agli investimenti in tali società, che non vengono, in tal modo, ingiustamente penalizzati. Attraverso il computo nel ROL dei dividendi provenienti dalle società controllate estere si incrementava, quindi, il *plafond* di deducibilità degli interessi passivi. La disciplina in esame si applicava a tutte le imprese, anche diverse dalle *holding* industriali. L'A. ritiene innegabile che, nella maggioranza dei casi, il meccanismo introdotto dal D.Lgs. n. 147/2015 per far concorrere gli investimenti esteri alla formazione del ROL fosse più penalizzante rispetto al meccanismo precedente, in quanto nella generalità dei casi il ROL è una grandezza maggiore all'utile che può essere distribuito come dividendo. Unico aspetto migliorativo delle nuove regole era rappresentato dal fatto che i dividendi possono essere inclusi nel ROL in ogni caso, quindi a prescindere dall'esistenza di un consolidato domestico, circostanza invece richiesta per l'applicazione della previgente regola dei ROL esteri.

Come accennato, la legge di bilancio 2018 ha eliminato la possibilità, dopo solo un anno dalla sua introduzione, di includere i dividendi provenienti da controllate estere nel computo del ROL, a decorrere dal periodo di imposta 2017 e quindi ancora una volta, in deroga allo Statuto del contribuente, con effetto retroattivo. La retroattività della nuova disciplina ha un impatto sulle strutture societarie dei gruppi multinazionali, modificando "in corsa" le pianificazioni fiscali e finanziarie già in essere.

L'A. sottolinea che, a differenza di quanto era avvenuto con il decreto internazionalizzazione, la legge di bilancio 2018 opera un'abrogazione secca, senza alcuna misura sostitutiva o compensativa. Si tratta, evidentemente, di una previsione che penalizza talune imprese e che disattende la finalità che aveva "guidato" l'introduzione della norma ora abrogata che era stata quella di non discriminare gli investimenti in società controllate estere rispetto agli investimenti in controllate italiane. La finalità che ha, essenzialmente, "ispirato" siffatto intervento è rintracciabile nella relazione tecnica che ha stimato un recupero di gettito in misura pari a 145,2 milioni di euro nel 2018 e a 83 milioni di euro in ciascuno dei quattro anni successivi. Non sembra, infatti, che a tale modifica normativa possa attribuirsi una diversa finalità sistematica. Tuttavia, al riguardo, la relazione illustrativa, invero, evidenzia come la modifica sia coerente con i principi desumibili dall'art. 4 della direttiva 2016/1164/UE (c.d. direttiva antiabuso). La direttiva intende uniformare in ambito UE le norme di contrasto all'elusione fiscale superando le difformità ad oggi presenti negli ordinamenti domestici dei Paesi UE nelle disposizioni volte alla prevenzione e al contrasto delle pratiche elusive poste in essere dalle imprese.

L'A. richiama alcune riflessioni emerse in dottrina secondo cui le *holding* industriali, che hanno determinato gli acconti IRES con il metodo previsionale, senza escludere dal calcolo del ROL i dividendi percepiti dalle rispettive controllate estere, possono, quindi, aver dedotto maggiori interessi passivi dal reddito d'impresa e, di conseguenza, aver versato gli acconti d'imposta in misura insufficiente rispetto a quanto dovuto. Al riguardo viene auspicata una modifica nella decorrenza della norma o, quanto meno, la previsione – anche in via interpretativa – di una clausola di salvaguardia di eventuali minori acconti versati nel 2017 per effetto dell'utilizzo del metodo previsionale. (WR)

**“Il regime di c.d. *branch exemption* diviene operativo già dal periodo d'imposta 2016”** di G. ASCOLI e M. PELLECCCHIA, ne Il fisco 40/2017, pag. 3852.

Gli AA. esaminano il regime c.d. *branch exemption*, alla luce del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate, emanato ad oltre due anni dall'introduzione della disposizione di cui all'art. 168-ter del TUIR, per evidenziare eventuali pregi e difetti del Provvedimento stesso.

#### Esercizio e cessazione dell'opzione

Il punto 2.7 del Provvedimento reca un'importante precisazione, non rinvenibile nel testo dell'art. 168-ter, quella cioè che il mancato esercizio dell'opzione in relazione alle stabili organizzazioni esistenti in un dato periodo d'imposta non determina di per sé l'impossibilità per il contribuente di optare per il regime in un successivo periodo d'imposta- anche con riferimento alle preesistenti stabili organizzazioni – laddove venga ad esistenza una nuova *branch*.

Quanto all'efficacia dell'opzione, il paragrafo 3 precisa che essa cessa con la liquidazione di tutte le *branch* esentate ovvero, nel caso di operazioni straordinarie, al ricorrere di determinate condizioni: questa disposizione allenta la rigidità del sistema (*i.e.* opzione “*all in all out*” e irrevocabilità dell'opzione).

#### Recapture delle perdite pregresse

Il paragrafo 4 del Provvedimento stabilisce che, per le *branch* preesistenti, l'esercizio dell'opzione comporta che i redditi prodotti dalla *branch* esentata da imposizione concorrano comunque alla formazione del reddito della casa-madre fino a concorrenza delle perdite pregresse generate nei cinque periodi d'imposta precedenti quello di efficacia dell'opzione utilizzate per compensare i redditi generati dalla casa-madre in detto periodo, ridotte – le perdite – dell'ammontare dei redditi realizzati nel medesimo arco temporale dalla stessa *branch*.

Gli AA. evidenziano la penalizzazione che deriva dalla precisazione del Provvedimento secondo cui, nel caso in cui sia la casa-madre che la *branch* abbiano generato perdite nell'arco temporale di riferimento (*i.e.* cinque periodi d'imposta precedenti), si considerano utilizzate prioritariamente quelle della casa-madre, e da quella secondo cui per le perdite pregresse riferibili alle *branch* non utilizzate, la casa-madre dovrà provvedere allo scomputo delle stesse dalle perdite complessive che, di conseguenza, si ridurranno, determinando un abbattimento definitivo e significativo delle perdite pregresse della *branch*.

#### Determinazione del reddito

Gli AA. evidenziano che il paragrafo 7 del Provvedimento conferma l'adozione dell'approccio autorizzato dell'OCSE alla determinazione del reddito, considerando quindi *branch* e casa-madre come due entità separate, valorizzando le transazioni interne tra di esse in base alle regole del *transfer pricing*.

Il Provvedimento, in modo innovativo, ammette tuttavia una deroga all'adozione dei criteri di determinazione del reddito dettati dal TUIR, dando accesso alle valutazioni effettuate secondo le regole dello Stato in cui è situata la *branch*. Ciò comporta una discriminazione fra contribuenti indotta sulla base del riconoscimento interno delle misure previste da un altro ordinamento.

#### Operazioni straordinarie

Posto che il paragrafo 10 del Provvedimento stabilisce che le operazioni straordinarie che coinvolgono le *branch* non interrompono il regime quando l'avente causa abbia già optato per tale regime o scelga di esercitare tale opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria, gli AA. ritengono *a contrariis* che nel caso in cui l'avente causa non opti per tale regime si verifichi l'interruzione del regime stesso e si chiedono quali siano gli effetti sulle perdite realizzate nel periodo in cui era vigente il regime e cosa accada agli utili realizzati in detto periodo.

#### Aspetti procedurali

Gli AA. segnalano che il paragrafo 12 del Provvedimento, nel dettare il principio secondo cui i fenomeni di doppia deduzione e di doppia esenzione, derivanti dall'asimmetria tra le legislazioni degli ordinamenti coinvolti, devono essere sterilizzati ai fini della determinazione del reddito imponibile in Italia, stabilisce che l'Agenzia delle entrate sul proprio sito internet provvederà ad indicare le fattispecie che, dando luogo a doppie deduzioni o a doppie esenzioni, siano ritenute elusive delle disposizioni in materia di *branch exemption*.

In sostanza l'Agenzia delle entrate si assume l'onere di identificare i casi di doppia deduzione/esenzione al fine di eliminare gli arbitraggi fiscali che scaturiscono dalle asimmetrie degli ordinamenti.

#### Ulteriori osservazioni

Da ultimo gli AA. evidenziano le previsioni presenti nella prima bozza del Provvedimento, venute meno in quella definitiva, tra le quali la possibilità per il contribuente di applicare, all'atto dell'adesione al nuovo regime, la disciplina dell'*exit tax* prevista dall'art. 166 del TUIR, valorizzando i beni delle stabili estere in base alla regola del valore normale. (CLP)

**“La “stretta” alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES con controllate estere” di G. FERRANTI, ne Il fisco 45/2007, pag. 4315.**

L'A. commenta le disposizioni contenute nell'art. 12 del disegno di Legge di Bilancio 2018, poi approvato con la L. n. 207 del 23 dicembre 2017, che hanno modificato la disciplina degli interessi passivi da parte dei soggetti IRES, con decorrenza già dal 2017. In particolare, le predette disposizioni sono state accolte nei commi 994 e 995 della Legge di Bilancio 2018 e prevedono, mediante l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 96 del TUIR, che, ai fini del calcolo del ROL per la deducibilità degli interessi passivi, non rilevino più i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate.

Le società soggette all'IRES con partecipate estere, pertanto, sono penalizzate dall'eliminazione della norma che consentiva di tenere conto nel calcolo del ROL anche dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti controllate. Peraltro, l'attuale previsione normativa penalizza retroattivamente soprattutto le *holding* italiane con partecipate estere rispetto a quelle con partecipate italiane, in quanto queste ultime avranno maggiore possibilità di dedurre gli interessi passivi e di utilizzare il ROL delle controllate nell'ambito del consolidato fiscale. L'A. segnala, infine, l'estensione alle SIM dell'esclusione dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5%, previsione che è stata trasposta, dall'art. 12 del DDL, nel comma 84 della Legge di bilancio 2018. (SG)

**“Rinunce dei soci ai crediti e incasso giuridico”** di L. MIELE e V. BUSATTA, in Bil. e redd. Impr. 12/2017, pag. 23.

Nonostante le recenti modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2015 (“Decreto internazionalizzazione”) all’art. 88, comma 4-*bis*, TUIR, nella risoluzione del 13 ottobre 2017, n. 124/E, l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente ribadito la tesi dell’incasso giuridico, stabilendo la rilevanza reddituale in capo ai soci amministratori della rinuncia alle proprie quote di trattamento di fine mandato.

In particolare, con riguardo alle rinunce dei soci, l’Agenzia ha ribadito che, ai sensi dell’art. 88, comma 4-*bis*, del TUIR, la detassazione di tale atto di remissione è applicabile a tutte le tipologie di crediti sia di natura finanziaria che commerciale, precisando ulteriormente che, “a prescindere dalla modalità con cui l’operazione viene formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti”, “si qualifica fiscalmente come “apporto” la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito”.

Nel caso *de quo*, essendo in presenza di crediti per il TFM dovuto a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, l’Agenzia non ha ravvisato alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati dai soci e il loro valore nominale, con la conseguente integrale detassazione della sopravvenienza attiva generatasi in capo alla società, in virtù della cointeressenza del socio amministratore alle vicende della partecipata.

L’aspetto di maggiore interesse analizzato nella risoluzione in commento riguarda, tuttavia, la rilevanza reddituale in capo ai soci amministratori della rinuncia alle proprie quote di TFM.

Come anticipato, sulla scorta della C.M. del 27 maggio 1994, n. 73, è stato ribadito che “la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta”. Ne consegue, dunque, che la rinuncia dei soci alle quote di TFM accantonate dalla società debitrice, avendo come effetto ultimo quello di patrimonializzare la partecipata, deve essere considerata, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, come giuridicamente incassata e pertanto assoggettata a tassazione in capo ai soci non imprenditori, con l’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della partecipata.

La teoria ministeriale dell’incasso giuridico, avallata da precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte, è stata da sempre oggetto di critiche da parte della dottrina, principalmente in ragione del fatto che l’istituto dell’incasso giuridico appare sconosciuto sia alle disposizioni del TUIR, sia del D.P.R. n. 600/1973 in materia di ritenuta d’acconto. È stato peraltro affermato che, nella particolare fattispecie di rinuncia dei crediti da parte dei soci, non si verificherebbe alcun presupposto dell’obbligazione tributaria in quanto non sussisterebbe una effettiva disponibilità di denaro.

In virtù delle modifiche apportate al regime fiscale della rinuncia del credito vantato dal socio, in seguito al citato Decreto internazionalizzazione, l’applicazione della teoria dell’incasso giuridico è apparsa ancor più controversa, stante l’intento del legislatore di riformare il citato impianto normativo al fine di scongiurare le distorsioni impositive derivanti dal precedente regime di tassazione. Attualmente, avallando la teoria dell’incasso giuridico, si rischierebbe di generare un fenomeno di doppia imposizione, nell’ipotesi in cui tale atto di remissione determini, in capo alla società partecipata, una sopravvenienza attiva tassabile.

È evidente come il perdurare di tale impostazione da parte della prassi amministrativa alimenterà ulteriori critiche in dottrina e, in particolare, da parte di chi ha sostenuto, nel caso di rinuncia al socio di crediti originati da compensi tassati “per cassa”, il sistematico ed integrale trasferimento dell’imposizione in capo alla società partecipata sulla base dell’assunto per cui, avendo tali particolari crediti un valore fiscale pari a zero, non vi può essere alcun incremento del valore fiscale della partecipazione posseduta dal socio (a fronte della tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata). (PT)

**“Scissione/conferimento e cessione della partecipazione: l’elusione fa un passo indietro”** di L. MIELE, in Bil. e redd. Impr. 11/2017, pag. 13.

Alcune recenti pronunce dell’Agenzia delle entrate hanno analizzato l’abuso del diritto nelle operazioni di scissione pervenendo a soluzioni che presentano condivisibili aspetti di novità rispetto

al passato. Si tratta, in particolare, delle risoluzioni n. 97/E e n. 98/E del 2017, già segnalate nell'Osservatorio Tributario n. 4/2017, relativamente alle quali si riportano di seguito alcune interessanti osservazioni formulate dall'Autore nel contributo in commento.

La Risoluzione n. 97/E, avente ad oggetto una scissione proporzionale con beneficiaria di ramo immobiliare, presenta alcuni profili di criticità nella parte in cui sottolinea che, *“affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un'operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante. Inoltre, non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, intangibles o immobili, bensì di società che esercitano prevalentemente attività commerciali ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera d), del TUIR”*. Al riguardo, è infatti opportuno evidenziare due aspetti : i) il primo, attiene al passaggio in cui si fa riferimento alla continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante, che indirettamente conferma che l'attività di gestione degli immobili trasferita in capo alla beneficiaria, e della relativa redditività, è comunque considerata attività d'impresa; ii) il secondo, afferisce al caso in cui la società ceduta è quella “contenitore” di singoli beni (e non di un'azienda), che, secondo l'impostazione dell'Agenzia, potrebbe manifestare profili abusivi. L'Assonime (cfr. Circolare n. 20/2017) ha obiettato a tale ricostruzione evidenziando che il risultato che si viene a determinare in caso di scissione di un singolo bene e cessione della partecipazione nella società veicolo beneficiaria, non è dissimile rispetto a quello che si sarebbe potuto realizzare in presenza di una partecipazione in una società che avesse già posseduto fin dall'origine un bene singolo; nel qual caso la scelta se cedere la partecipazione o il bene sarebbe stata certamente legittima e non abusiva e nella fattispecie considerata, la scissione serve unicamente a riportare il contribuente nella condizione di poter effettuare questa scelta. Particolarmente significative, e non condivisibili, inoltre, sono le affermazioni recate in materia di imposta di registro, laddove l'Agenzia sostiene che, ai fini di tale imposizione, rileva l'applicazione dell'art. 20 (interpretazione degli atti) del D.P.R. n. 131/1986 mentre non troverebbe applicazione l'art. 10-bis della Legge n. 212 del 2000. Tale ultima norma, infatti, in quanto previsione di natura “residuale”, potrebbe operare solo laddove altra norma dell'ordinamento non regoli la fattispecie e nella fattispecie, la norma esiste ed è proprio l'art. 20 citato.

Relativamente alla Risoluzione n. 98/E, avente ad oggetto un'operazione di scissione non proporzionale finalizzata all'ottenimento del beneficio dell'assegnazione agevolata, l'Agenzia afferma correttamente che la scissione di per sé non determina particolari vantaggi in quanto anche i singoli beni del patrimonio attribuito alla beneficiaria permangono nel regime dei beni d'impresa. Tuttavia, anche in questo documento di prassi, sostiene che, in via generale, l'operazione di scissione potrebbe assumere valenza elusiva nel caso in cui la stessa fosse diretta a creare una società contenitore (di immobili, di azienda, ecc.) le cui partecipazioni venissero poi cedute dai soci persone fisiche, con l'esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (ad esempio: immobili) ai beni di secondo grado, le partecipazioni, soggetti a un regime di tassazione più favorevole. Ciò che risulta del tutto non condivisibile è che tale ragionamento venga svolto dall'Agenzia anche in riferimento a scissioni aventi a oggetto un ramo di azienda con successiva cessione della partecipazione nella beneficiaria da parte dei soci persone fisiche. Tale orientamento risulta non coerente con quanto ritenuto dalla stessa Agenzia nella Risoluzione n. 97/E che riguarda proprio questo schema. Sul punto l'Assonime ritiene che trattasi di inciso da ricollegare alla precedente impostazione dell'Agenzia e da ritenere superato alla luce del nuovo orientamento. Un ulteriore passaggio significativo della Risoluzione n. 98/E è quello in cui si afferma che, dal punto di vista fiscale, il patrimonio netto (residuo) attribuito alla società beneficiaria dovrà considerarsi formato nel rispetto della natura (capitale o utile) delle poste di patrimonio netto presenti nella società scindenda e nelle medesime proporzioni (senza considerare, nella proporzione, le riserve in sospensione d'imposta già ricostituite dalla società beneficiaria). Si tratta di un chiarimento per nulla scontato secondo il quale, in altre parole, sembra rilevare, nella sostanza, il criterio di ripartizione del comma 4 dell'art. 173; ciò sembra superare quanto affermato nella Risoluzione n. 317/2002, secondo la quale, in assenza di limitazioni di natura civilistica sulla scelta delle poste da trasferire, dal punto di vista fiscale vi era piena libertà di scelta e non vi era motivo di ritenere che tale ripartizione dovesse essere effettuata secondo un principio di proporzionalità. (PT)

**“Branch exemption: approvate le disposizioni attuative”** di G. SALVI, in Bil. e redd. Impr. 11/2017, pag. 21.

L'articolo, dopo avere delineato i caratteri generali del regime di esenzione delle stabili organizzazioni all'estero, come disciplinati dall'art. 168-ter del TUIR si sofferma, in particolare, sull'analisi di talune delle disposizioni attuative di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 2017/165138 del 28 agosto 2017:

- modalità di esercizio dell'opzione e sua cessazione;
- definizione del *recapture* delle perdite fiscali pregresse;
- interazione tra il regime della *branch exemption* e *CFC rules*;
- modalità di tassazione degli utili provenienti dalle stabili organizzazioni incluse nel “perimetro” della *branch exemption*.

#### Esercizio dell'opzione

Come prevede il punto 2.1 del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate, l'opzione per la *branch exemption* - improntata al principio *all in, all out* - deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta di costituzione della stabile organizzazione. A partire da tale periodo d'imposta acquisisce efficacia il regime di esenzione.

Per quanto concerne le stabili organizzazioni già possedute alla data del 7 ottobre 2015, il Provvedimento stabilisce che l'impresa può aderire al regime di esenzione anche nella dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso a tale data, con effetto dal medesimo periodo d'imposta per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi (punto 2.2).

La predetta estensione temporale per esercitare l'opzione opera anche nel caso in cui, durante tale arco temporale, siano costituite, anche per la prima volta, nuove stabili organizzazioni (punto 2.3).

L'efficacia dell'opzione per la *branch exemption* cessa a seguito della chiusura, anche per liquidazione o cessione, di tutte le *branch* esenti, oltre che nelle ipotesi di operazioni straordinarie in cui l'avente causa (l'incorporante, la società risultante dalla fusione, il conferitario o il beneficiario della scissione) non sia già in regime di *branch exemption* e non scelga di esercitare l'opzione per l'esenzione.

La successiva costituzione di altre stabili organizzazioni richiede l'esercizio di una nuova opzione, qualora l'impresa scelga di ricominciare ad applicare lo stesso regime dell'*exemption* (punto 3.1 del Provvedimento).

Il punto 3.2 del Provvedimento stabilisce che, dopo la cessazione di efficacia dell'opzione, la costituzione nei tre periodi d'imposta successivi di una o più *branch* nei medesimi Stati o territori esteri da parte dell'impresa, in assenza di una nuova opzione, è oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212. L'impresa può comunque presentare interpello ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) dello Statuto del contribuente.

In linea di principio, l'opzione per la *branch exemption* è valida solo se, in capo all'impresa italiana, sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest'ultimo e l'Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri italiani di configurazione della stabile organizzazione dettati dall'art. 162 del TUIR, a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non ravvisi l'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione interna (punto 2.4 del Provvedimento).

Resta ferma la possibilità, per l'impresa italiana, di presentare un interpello “qualificatorio” volto ad ottenere un parere in merito all'esistenza di una stabile organizzazione all'estero.

In tema di esercizio dell'opzione per la *branch exemption* vengono evidenziati i seguenti ulteriori principi (punti 2.6 e 2.7 del Provvedimento):

- l'opzione ha effetto nei confronti di tutte le stabili organizzazioni dell'impresa esistenti al momento dell'esercizio, nonché per quelle costituite successivamente, senza che sia necessaria una nuova opzione;
- il mancato esercizio dell'opzione nei termini previsti dal Provvedimento non impedisce all'impresa di accedere successivamente al regime di *branch exemption* ogni volta che essa costituisce una nuova *branch*.

#### Interazione tra il regime della branch exemption e CFC rules

Le stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata - in assenza delle “esimenti” di cui al comma 5, lett. a) o b), o al comma 8-ter dell'art. 167 del TUIR – non possono

godere del regime di esenzione ma sono disciplinate dalle disposizioni previste dall'art. 167 del TUIR in materia di *Controlled Foreign Companies (CFC rules)*.

Al riguardo, il punto 8.2 del Provvedimento precisa che, qualora l'impresa italiana abbia nello Stato estero più siti produttivi e ognuno di essi configuri una stabile organizzazione, ciascun sito produttivo che, in assenza delle menzionate "esimenti", integra i presupposti di applicazione della disciplina *CFC*, è considerato una singola stabile organizzazione.

In presenza di più siti produttivi nello stesso Stato, di cui soltanto alcuni integrano le condizioni applicative delle *CFC rules*, quelli che non le integrano o che, pur integrandole, dimostrano le "esimenti", si assumono come un'unica stabile organizzazione.

In altri termini, la presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato estero a fiscalità privilegiata può comportare la presenza di altrettante stabili organizzazioni, qualora ciascun sito configuri una stabile organizzazione e integri i presupposti di applicazione della disciplina *CFC*. Le eventuali altre stabili organizzazioni, nello stesso Stato, che non integrino le condizioni applicative delle *CFC rules*, costituiscono un'unica stabile organizzazione rientrante nel perimetro applicativo della *branch exemption*.

#### Recapture delle perdite fiscali pregresse

Se nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di efficacia dell'opzione, la stabile organizzazione ha conseguito perdite fiscali imputate all'impresa italiana, i redditi realizzati dalla stabile organizzazione in regime di *branch exemption* partecipano alla formazione del reddito imponibile della casa madre italiana fino a concorrenza delle perdite fiscali nette pregresse prodotte dalla stessa stabile organizzazione. Le eventuali perdite fiscali conseguite dalla stessa *branch* in vigore dell'opzione non hanno alcuna rilevanza (punto 4.1 del Provvedimento).

Il punto 4.3 del Provvedimento chiarisce che le perdite fiscali della stabile organizzazione s'intendono utilizzate quando hanno compensato, in tutto o in parte, il reddito imponibile della casa madre.

Il meccanismo di *recapture* delle perdite non opera "per masse" ma per singolo Stato. Infatti, come dispone il punto 4.4 del Provvedimento, ai fini della determinazione e del riassorbimento del *recapture*, la casa madre italiana deve calcolarlo per singolo Stato o territorio estero, assumendo che in ciascuno esista una sola stabile organizzazione, anche se divisa in più siti produttivi.

Il punto 4.3 del Provvedimento fornisce un altro significativo chiarimento in tema di *recapture* delle perdite pregresse nel caso in cui, nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di efficacia dell'opzione, siano state conseguite perdite fiscali sia dalla *branch* sia dalla casa madre italiana. Si considerano quindi prioritariamente utilizzate quelle di quest'ultima.

Ne consegue che l'ammontare delle perdite della stabile organizzazione non utilizzate, dopo lo scomputo di quelle della casa madre, sono destinate ad estinguersi.

Nel caso di adesione dell'impresa italiana al regime del consolidato nazionale, il punto 5.1 del Provvedimento precisa che può essere effettuata la seguente scelta:

- a) la casa madre può scegliere di considerare definitivamente utilizzate le perdite fiscali realizzate dalla stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l'opzione, nell'ipotesi in cui, non avendo utilizzato essa stessa tali perdite, siano state trasferite al regime di consolidato o, in alternativa,
- b) le perdite fiscali della stabile organizzazione trasferite al regime di consolidato e non utilizzate vengono sterilizzate in misura corrispondente e quindi non sono riportabili a nuovo ai sensi dell'art. 84 del T.U.I.R.

In tema di *recapture* delle perdite, vengono menzionate le disposizioni racchiuse nei punti 4.6, 4.7 e 4.8 del Provvedimento che trattano della sorte del *recapture* in ipotesi particolari.

#### Tassazione degli utili provenienti dalle stabili organizzazioni incluse nel "perimetro" della *branch exemption*

In generale, gli utili e le perdite provenienti dalle stabili organizzazioni incluse nel "perimetro" di esenzione non concorrono alla determinazione del reddito imponibile della casa madre, fatta eccezione per l'ipotesi degli utili provenienti dalla *branch* esente localizzata negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (punto 9.1 del Provvedimento).

A tale proposito, il punto 9.3 del Provvedimento, fornendo l'interpretazione del comma 5 dell'art. 168-ter del TUIR, stabilisce che gli utili provenienti dalla *branch* esente localizzata negli Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR, concorrono a formare il reddito

imponibile dell'impresa secondo le disposizioni degli artt. 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR, al momento della distribuzione degli stessi ai soci della casa madre.

Le modalità di tassazione dei predetti utili – al pari dei dividendi distribuiti da una società non residente - sono differenziate a seconda che la stabile organizzazione esente integri l'“esimente” di cui alla lett. a), comma 5, dell'art. 167 del TUIR (svolgimento di una effettiva attività industriale o commerciale e radicamento nel mercato locale) o quella di cui alla lett. b), comma 5, dello stesso articolo (con la stabile organizzazione non si consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata).

Nella prima ipotesi, gli utili provenienti dalla *branch* sono integralmente assoggettati ad imposizione ma viene concesso il credito d'imposta indiretto previsto dall'art. 47, commi 4 e 89, comma 3, del TUIR. Nella seconda ipotesi, gli utili provenienti dalla stabile organizzazione non sono integralmente assoggettati ad imposizione ma concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura parziale. (CLP)

**"Interessi virtuali su finanziamenti infruttiferi infragruppo: dedotti o abbandonati"**, di S. TRETTEL, ne Il fisco 46/2017, pag. 4413.

L'A. prende spunto dal documento edito dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, intitolato “La fiscalità delle imprese OIC *adopter*”, per formulare alcune riflessioni sulle scelte fatte dal legislatore fiscale, a seguito dalla riforma dei bilanci di esercizio, in particolare con il Decreto cd. OIC/IAS del 3 agosto 2017 (o anche decreto attuativo). In primo luogo, si osserva che “il principio di prevalenza della sostanza sulla forma” appare frenato nella sua concreta applicazione mentre quello della “derivazione rafforzata dell'imponibile dalle risultanze di bilancio” sembra sacrificato dalle sempre presenti esigenze di gettito. Proprio con riferimento alla derivazione rafforzata viene affrontato il caso dei finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi sensibilmente inferiori a quelli di mercato <sup>(1)</sup>, in cui la scelta del legislatore fiscale è stata quella di limitarne la rilevanza fiscale ai soli componenti positivi e negativi di reddito imputati a conto economico e desumibili dal relativo contratto. In pratica, il decreto attuativo sterilizza la derivazione rafforzata al ricorrere di talune condizioni dalla dubbia ragionevolezza: i) la partecipazione fra mutuante e mutuatario deve essere qualificata, in quanto deve realizzare la fattispecie del controllo ai sensi dell'art. 2359, c.c., escludendo quindi i finanziamenti erogati dai soci di minoranza; ii) deve avere quale presupposto il transito nell'attivo e nel passivo dello stato patrimoniale di ciò che altrimenti costituirebbe il cd. *day one profit/loss*, cosicché l'individuazione delle ragioni sottese all'operazione (ed i conseguenti riflessi fiscali) è rimessa alla sensibilità del redattore del bilancio. In conclusione, l'A. auspica che i futuri interventi siano ispirati a logiche di semplificazione e che l'adozione di criteri di rilevazione economico-sostanziali in luogo di quelli giuridico-formali non finiscano per ampliare la complessità per la redazione del bilancio e la dichiarazione dei redditi. (WR)

### Prassi Amministrativa

**IRES – Utili provenienti da Stati e territori a fiscalità privilegiata – Documentazione probatoria idonea a dimostrare la provenienza degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residenti.**

Ris. Agenzia delle entrate 22 novembre 2017, n. 144/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Gli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato concorrono interamente a formare il reddito del percettore. Nel caso in cui tali utili siano indirettamente distribuiti per il tramite di un soggetto non residente nei suddetti Stati o territori che non detiene o svolge attività esclusivamente nei medesimi, si pone il problema di individuare la fonte dei dividendi erogati.

---

<sup>1</sup> Cfr. ns. circolare n. 1/2018, pag.28.

Ai fini dell'individuazione della quota parte di utili provenienti da paradisi fiscali, nell'ordinamento tributario nazionale manca un principio di carattere generale che regoli la distribuzione, l'utilizzo o la ricostruzione o la ripartizione delle riserve ed allora occorre documentare di volta in volta, la provenienza degli utili distribuiti al socio residente. E' necessario, per fare valere la tassazione italiana degli utili limitata al 5%, documentare in modo analitico l'origine delle riserve della società intermedia, ed in particolare se queste si sono formate con utili delle controllate di secondo livello prodotti in Stati a fiscalità ordinaria, piuttosto che in Stati a regime fiscale privilegiato. E' possibile, dietro questa dimostrazione, considerare distribuita in modo prioritario la parte delle riserve formate con utili prodotti in Stati a fiscalità ordinaria ed a tali fini è necessario dichiarare, nella delibera di distribuzione, che si attribuisce al socio tale parte di utili.

In pratica, bisognerà tenere *basket* distinti per gli utili provenienti da paradisi fiscali e quelli prodotti in stati *white list*.

La contemporanea presenza di riserve generate da attività svolte in territori a diverso trattamento fiscale impone quindi di tenere separate le due masse e di specificare, all'atto della distribuzione di utili, quale dei due canestri si sta utilizzando. Solo così facendo sarà possibile fruire del regime ordinario di esenzione dei dividendi. (EM)

### **IRES – Fusioni tra società non residenti con stabile organizzazione italiana – Riporto delle perdite – Limiti.**

Ris. Agenzia delle entrate 22 dicembre 2017, n. 161, nel sito web. [www.eutekne](http://www.eutekne.it).

La questione sottoposta all'Agenzia ha natura puramente interpretativa, e va intesa nel senso di verificare se e in quali termini giuridici in una operazione di fusione tra soggetti comunitari non residenti che operino nel territorio dello Stato attraverso stabili organizzazioni siano astrattamente riportabili le perdite fiscali pregresse prodotte dalle stabili stesse.

La fusione riguarda due società residenti in altri Stati membri dell'Unione europea entrambe dotate di una stabile organizzazione in Italia.

A livello comunitario, le operazioni di fusione sono disciplinate dalla Direttiva del 19 ottobre 2009, n. 2009/133/CE che prevede norme comuni al fine di assicurare alle operazioni di fusione, scissione, conferimento d'attivo e scambi azionari un regime analogo a quello previsto dai diversi Stati per le operazioni interne.

Le disposizioni comunitarie sono state trasfuse nell'ordinamento italiano, negli artt. da 178 a 181 del TUIR.

L'art. 179 comma 1, estende alle operazioni indicate nell'art. 178, comma 1, lett. *a*) e *b*) e *b-bis* – tra cui le fusioni transfrontaliere – le norme contenute nell'art. 172 (che prevedono la “continuità” tra le posizioni fiscali tra incorporata e incorporante). L'art. 179, comma 2 estende le stesse norme alle operazioni effettuate tra società comunitarie, con riguardo alle stabili organizzazioni presenti in Italia. Quindi l'Agenzia conclude che trova applicazione il principio di neutralità e di continuazione dei valori fiscali sancito dal TUIR in materia di fusioni “domestiche”, nei limiti in cui la stabile organizzazione mantenga inalterato il complesso dei beni, diritti ed obblighi facenti capo ad essa anteriormente alla fusione.

Diversamente, nel caso in cui alcuni beni vengano “distolti” dalla stabile, si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 178, del TUIR, eventualmente fuoriusciti dalla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Con riferimento alle perdite fiscali la risoluzione chiarisce che la materia deve intendersi regolata dall'art. 181 TUIR [nonostante detto articolo richiami soltanto le fusioni e scissioni transfrontaliere in cui la società incorporata o scissa italiana si trasforma in una stabile organizzazione della società incorporante (o beneficiari) non residente], che ne ammette il riporto secondo le disposizioni dell'art. 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita in Italia.

L'Agenzia precisa inoltre che l'effetto successorio delle perdite è vincolato al fatto che esista un vero e proprio trasferimento di attivi tra la *branch* della società incorporata e la *branch* della società incorporante. In presenza quindi, di una stabile organizzazione preesistente della società incorporante, le perdite fiscali pregresse sono disciplinate dall'art. 181 TUIR. (EM)

## Giurisprudenza

### Corte Costituzionale

#### **IRES – Sopravvenienze attive – Versamenti effettuati da società dello stesso gruppo – Imponibilità – Illegittimità costituzionale – Esclusione.**

Corte Cost. 13 dicembre 2017, n. 264, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

I versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati dai soci hanno la funzione di dotare la società di mezzi patrimoniali integrativi e sono assistiti da una causa simile a quella del “capitale di rischio” propria dei conferimenti. Sotto il profilo fiscale, questa assimilazione comporta che, all'aumento del patrimonio netto della società e alla sua irrilevanza reddituale ex art. 88, comma 4, si contrappongano simmetricamente, per il socio, l'aumento del costo di partecipazione, corrispondente al costo dei conferimenti, e la non deducibilità dal reddito dell'importo versato ex artt. 94, comma 6, e 101, comma 7, del TUIR. La patrimonializzazione della società, è dunque fiscalmente agevolata in quanto il legislatore equipara in questo caso, ai fini dell'imposta sui redditi, gli interessi sottesi ai versamenti dei soci a quelli sottostanti ai conferimenti, riconducendoli entrambi al rapporto sociale.

La descritta ragione dell'agevolazione non può essere estesa al caso dei versamenti effettuati da società dello stesso gruppo, i quali non realizzano finalità equiparabili a quelle proprie del conferimento del socio e che giustificano l'esenzione fiscale. Inoltre, all'irrilevanza dei versamenti effettuati in capo alla ricevente non corrisponde l'indeducibilità delle somme dal reddito della società erogante, con la conseguenza che l'ampiamiento dell'esenzione fiscale rischierebbe di generare un salto di imposta.

Da quanto esposto emerge che il regime fiscale differenziato che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di riservare alle due categorie di versamenti senza obbligo di restituzione, escludendo dal novero delle sopravvenienze attive solo quelli effettuati dai soci a fondo perduto o in conto capitale, non si traduce in una disciplina irragionevole.

La Corte Costituzionale ha quindi ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88, comma 4, TUIR, il quale non considera sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società dai propri soci, laddove la norma non contempla anche i versamenti effettuati da società, non socie, appartenenti al medesimo gruppo.

### Commissioni tributarie di merito

#### **IRES – Valutazioni – *Transfer pricing* – Idonea individuazione dei soggetti comparabili – Necessità – Campione esiguo con attività disomogenee – Inutilizzabilità.**

Comm. trib. prov. di Milano, 6 novembre 2017, n. 6225/3/17, ne Il fisco 45/2017, pag. 4398.

Lo scopo della disciplina sul *transfer pricing* è quello di ricondurre i prezzi infragruppo a valori di mercato, secondo lo spirito del valore normale di cui agli artt. 9 e 110 del TUIR. Il concetto di valore normale definito a livello domestico recepisce nel nostro ordinamento tributario il noto principio di libera concorrenza raccomandato dall'OCSE, in base al quale, per la corretta determinazione del prezzo di trasferimento dei beni e/o servizi, occorre assumere il valore che sarebbe stato pattuito sul mercato per transazioni da parte di imprese indipendenti. Le transazioni oggetto di analisi, per la corretta individuazione del prezzo di libera concorrenza, devono tener conto di precise variabili, quali: le caratteristiche dei prodotti e dei servizi oggetto dell'operazione; le funzioni svolte dalle singole imprese considerate e i rischi rispettivamente assunti; l'entità di capitale o patrimonio che è necessario investire per la produzione dei beni o servizi oggetto dell'operazione; le condizioni

commerciali praticate, di natura sia economica che finanziaria; le politiche commerciali adottate. Pertanto, prima di formulare eventuali rettifiche fiscali in aumento del reddito, l'Amministrazione finanziaria, nell'applicazione dei vari metodi necessari alla valutazione della congruità dei prezzi di trasferimento infragruppo, deve esperire un'attenta analisi di comparabilità per rendere omogeneo il campione dei soggetti selezionati, quali comparabili rispetto alle transazioni infragruppo, oggetto di analisi. In definitiva, la comparazione è giudicata affidabile solo nell'ipotesi in cui le funzioni, i rischi e i beni impiegati dai soggetti terzi indipendenti, inclusi nel campione dei soggetti selezionati come comparabili, sono del tutto assimilabili rispetto ai soggetti interessati alla transazione infragruppo. E', pertanto, illegittimo l'accertamento compiuto dall'Ufficio, qualora la selezione dei soggetti comparabili sia errata, avendo incluso aziende con caratteristiche e margini ben diversi, e il campione sia numericamente esiguo.

## **REDDITI DI CAPITALE**

### **Dottrina**

**“Dubbi sull’attivazione “autonoma” di un deposito amministrato PIR *compliant*”,** di D. DE SANTIS, ne Il fisco 42/2017, pag. 4022.

Nell'articolo in esame, l'A., dopo aver riportato analiticamente le disposizioni che disciplinano le caratteristiche dei PIR cui la normativa fiscale introdotta con la legge n. 232 del 2016 (art. 1, commi da 100 a 114), come integrata dall'art. 57, comma 2, lett. d), del D.L. n. 57/2017, riconosce l'esenzione dall'imposta sui redditi e dall'imposta di successione e donazione, si sofferma sui principali chiarimenti del MEF espressi con la pubblicazione, in data 4 ottobre 2017, di alcune linee guida.

#### **Chiarimenti del MEF**

Viene riconosciuta la possibilità di sottoscrizione del PIR da parte di un minore e, in caso di decesso del titolare del PIR, la non tassazione in capo all'erede dei redditi percepiti dal *de cuius* in relazione a strumenti finanziari per i quali non è maturato l'*holding period*, ivi compresi i redditi di capitale relativi alle quote di OICR detenute nel piano maturati alla data di apertura della successione (i quali, diversamente, sarebbero sottoposti a tassazione al momento dell'intestazione in capo all'erede).

L'A. evidenzia che l'aspetto più innovativo delle linee guida è rappresentato dall'apertura verso le gestioni patrimoniali “dinamiche” in regime di risparmio amministrato. Infatti si afferma che in caso di cessione dello strumento finanziario, oltre che nel caso di rimborso, scatta il periodo di sospensione di 90 giorni entro il quale il contribuente può effettuare il reinvestimento del corrispettivo in strumenti finanziari qualificati evitando il venir meno della condizione temporale dei titoli ceduti, sebbene la norma primaria in realtà consideri neutrale solo l'ipotesi della scadenza dei titoli seguita dal reinvestimento del controvalore entro 90 giorni.

Le linee guida ampliano notevolmente l'ambito di applicazione dell'agevolazione per quanto concerne la possibilità di movimentazione del piano e le modalità di calcolo dell'investimento PIR *compliant* nel caso di investimenti effettuati tramite OICR, fornendo quindi una lettura delle norme che va al di là del dato letterale, suscitando però alcuni dubbi interpretativi, in particolare con riguardo all'investimento in fondi di fondi, in cui è possibile considerare gli attivi dei fondi sottostanti in funzione della percentuale di partecipazione detenuta dal fondo di fondi, pur se non viene chiarito in che modo debba essere effettuata tale verifica e se sia necessario un monitoraggio giornaliero, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di concentrazione e di investimento per almeno i due terzi dei giorni dell'anno.

Posto che destinatari del PIR sono le persone fisiche residenti in Italia, il MEF chiarisce che l'agevolazione non viene meno se l'investitore che ha trasferito la residenza all'estero mantenga l'investimento in modo tale che gli strumenti finanziari che compongono il piano siano detenuti per almeno cinque anni.

Altro chiarimento del MEF riguarda il riconoscimento dell'agevolazione per i redditi degli strumenti finanziari che al momento del decesso non hanno maturato l'*holding period*, compresi i redditi di

capitale relativi alle quote di OICR maturati alla data di apertura della successione che, diversamente, sarebbero assoggettati a tassazione al momento dell'intestazione in capo all'erede. Interessanti precisazioni del MEF attengono alle movimentazioni del PIR.

Con riguardo alle movimentazioni quantitative viene chiarito che in caso di prelievo della liquidità o di trasferimento degli strumenti finanziari ad altro rapporto, anche se intestato al medesimo titolare, il valore del PIR si riduce di un ammontare corrispondente alle somme prelevate o al costo d'acquisto degli strumenti trasferiti; è comunque possibile destinare altre risorse nel piano, nello stesso anno del prelievo o del trasferimento o in anni successivi, nel rispetto del limite di 30.000; i redditi derivanti dagli investimenti "PIR conformi", essendo imputabili all'investitore e non al PIR, se non sono prelevati, sono considerati nuovi investimenti e, aumentando la liquidità, aumentano il valore del PIR medesimo di un ammontare corrispondente, con rilevanza al fine del computo dei limiti annuale e complessivo.

Con riguardo alle variazioni qualitative il MEF, come già evidenziato, integrando il comma 106, ha previsto che la cessione, oltre al rimborso, degli strumenti finanziari contenuti nel PIR, prima che maturi il periodo minimo di possesso (5 anni), non ha conseguenze fiscali se la cessione stessa è seguita dal "reinvestimento" nel PIR medesimo in altri strumenti finanziari, consentendo di fatto le movimentazioni dei titoli all'interno di un deposito titoli, di una rubrica di fondi o di una gestione PIR *compliant*. Il vincolo temporale posto dalla legge si intende rispettato poiché c'è una continuità sostanziale dell'investimento e, per questo, il periodo di possesso del primo strumento si somma a quello successivo. Per quanto riguarda il concetto di reinvestimento del corrispettivo di rimborso/cessione viene precisato che quest'ultimo è l'ammontare ricevuto (comprensivo di eventuali plusvalenze e minusvalenze realizzate).

#### Questioni aperte

L'A. esprime le perplessità e i dubbi che di seguito si riportano.

In primo luogo si tratta del dubbio che la disciplina in materia di PIR possa essere incompatibile con il diritto euro-unitario e, segnatamente, con le norme del TFUE sulla libera circolazione dei capitali e sul divieto di discriminazione tenuto conto che la non imponibilità ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta di successione è riservata alle persone fisiche residenti in Italia. C'è pertanto il rischio che la normativa relativa ai PIR possa essere considerata discriminatoria nei confronti dei disponenti non residenti.

Perplessità vengono manifestate anche riguardo al vincolo di investimento del piano per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o in Paesi UE o SEE con stabili organizzazioni in Italia con ciò escludendo pertanto le società UE o SEE prive di stabile organizzazione in Italia.

L'A., infine, si pone il dubbio se i contribuenti che decideranno di investire autonomamente in strumenti finanziari "PIR *compliant*" attraverso un deposito amministrato o una gestione patrimoniale "dinamica" in regime amministrato possano chiedere all'intermediario finanziario il controllo dei vincoli precedentemente descritti e, conseguentemente, l'applicazione dei benefici fiscali previsti anche se lo stesso intermediario ancora non si sia attivato per rendere disponibile tale tipologia di investimento. (GDA)

**"Le agevolazioni dei nuovi PIR per le persone fisiche"** di N. MANUTI, in Strum. fin e fisc. 31/2017, pag. 101.

L'articolo, che riproduce la circolare n. 3/2017 del Consorzio Studi e ricerche Fiscali, intende fornire agli operatori un quadro d'insieme della normativa PIR, introdotta dall'art. 1, commi 88 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrata con l'art. 57, comma 2, del D.L. n. 50 del 2017, che prevede nuove misure fiscali per agevolare gli investimenti nelle "imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l'approvvigionamento mediante il canale bancario".

Le misure agevolative consistono, essenzialmente, nell'esenzione, senza limiti di importo, da IRPEF o da IRES o dai regimi sostitutivi, dei redditi, di capitale e diversi, scaturenti dai suddetti investimenti, se effettuati secondo le modalità e nei limiti disciplinati dalla Legge.

I destinatari sono principalmente le persone fisiche, purché residenti, che non agiscano in qualità di imprenditori. Le agevolazioni sono accordate anche agli enti previdenziali "privatizzati" ed ai fondi

pensione residenti, esentando da imposizione diretta i rendimenti generati da una quota massima del 5% dei patrimoni gestiti per conto degli iscritti. Le agevolazioni non spettano a nessun altro contribuente, compresi gli enti non commerciali e le società semplici, ovunque residenti (con l'eccezione dei fondi pensione istituiti nella UE o in uno dei tre Paesi dello Spazio Economico Europeo).

Ai fini dell'esenzione, è richiesto che gli investimenti avvengano in modo stabile e professionale. La stabilità si realizza apponendo un vincolo minimo quinquennale di detenzione degli strumenti finanziari acquistati o sottoscritti. La professionalità è presunta per gli enti previdenziali e i fondi pensione; per le persone fisiche, invece, sono agevolabili i soli investimenti effettuati con l'intervento di intermediari residenti o, se non residenti, che siano localizzati, anche mediante rappresentante fiscale, sul territorio dello Stato.

Per gli enti previdenziali e per i fondi pensione, l'esenzione spetta esclusivamente sui redditi degli investimenti "qualificati", che sono quelli, effettuabili sia direttamente sia tramite quote o azioni di OICR, nel capitale di rischio ("*equity*") delle imprese aventi un radicamento in Italia.

Per le persone fisiche, invece, si qualificano per l'esenzione anche i redditi degli strumenti finanziari di "debito" delle predette imprese – detenuti tanto direttamente quanto attraverso la partecipazione in OICR, oppure mediante contratti assicurativi -; l'esenzione spetta, inoltre, nei limiti di una quota dell'investimento complessivo e nel rispetto di un limite di concentrazione, ai redditi relativi ad investimenti "liberi", cioè relativi a strumenti e attività finanziari di altri emittenti, anche se non radicati in Italia, sempreché non siano redditi che altrimenti concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo IRPEF o, comunque, relativi ad investimenti in strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in "paradisi fiscali"; è accordata anche l'esenzione dal tributo successorio (cfr. il D.Lgs. n. 346 del 1990) se i predetti strumenti finanziari, qualificati o liberi, sono trasferiti *mortis causa*.

In particolare, per le persone fisiche, la normativa regola le caratteristiche e la composizione minimali degli strumenti finanziari detenibili, affinché si abbia diritto all'agevolazione, così da configurare un vero e proprio "piano di investimento del risparmio" – P.I.R. – per la cui realizzazione è indispensabile l'intervento dei predetti intermediari. Al riguardo, una notevole semplificazione e razionalizzazione della strutturazione del "piano" è costituita dalla facoltà di investire le somme disponibili, in tutto o in parte, nelle quote o azioni di OICR così come nelle polizze assicurative, che, a loro volta, rispettino nella composizione dell'attivo delle gestioni ad esse riferibili, le regole e le condizioni previste per l'investimento "diretto".

Nell'articolo viene descritta la disciplina dei PIR per le persone fisiche, con particolare approfondimento dei requisiti soggettivi.

#### La realizzazione del PIR

Per la costituzione e lo svolgimento del rapporto non sono richieste formalità particolari per costituire il rapporto, finanziario o assicurativo, sottostante al PIR, inteso come "contenitore" degli investimenti agevolati. È però necessario un rapporto finanziario *ad hoc*, "stabile e continuativo", con funzione di "custodia o amministrazione" (eventualmente con annesso c/c di appoggio) oppure di "gestione di portafoglio" delle somme o dei valori che la persona fisica "titolare del PIR" intende destinare agli investimenti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge, oppure un contratto assicurativo.

Il rapporto può essere aperto esclusivamente presso un intermediario residente oppure, se non residente, che operi in regime di stabilimento nel territorio dello Stato italiano o, infine, se non residente e quivi operante in regime di libera prestazione di servizi, a condizione che nomini un proprio rappresentante fiscale.

In sede di costituzione del rapporto, dal titolare del PIR deve essere necessariamente richiesta (esercitando l'apposita opzione) l'applicazione del regime del "risparmio amministrato" di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel caso in cui l'investimento PIR sia fatto mediante quote o azioni di OICR "conforme", l'A. ritiene che dovrebbe essere consentito che il rapporto si incardini con la stessa SGR emittente, se domestica; in tal caso, il rapporto tra investitore e SGR produrrebbe redditi che, se positivi, sarebbero "di capitale" di cui all'art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR.

Un PIR può essere realizzato anche mediante un rapporto assicurativo, accendendo una polizza di assicurazione sulla vita – diversa da quelle di "puro rischio" - o un contratto di capitalizzazione. Anche in questo caso l'A. ritiene che l'esercizio dell'opzione non sia pertinente, perché il rapporto

assicurativo genera solo redditi di capitale e non sono riconosciute fiscalmente eventuali perdite di valore (minusvalenze) realizzate sulla polizza, giusta l'art. 67, comma 1, lett. c-*quinquies*) del TUIR.

#### Condizioni e vincoli "quantitativi" dell'investimento

È previsto che il piano "si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro" agli investimenti qualificati di cui al comma 102.

Peraltro, durante la fase di accumulo possono attuarsi dei disinvestimenti, tanto per modificare il profilo dell'investimento quanto per prelevare o trasferire, momentaneamente o definitivamente, capitali precedentemente immessi nel piano.

#### Gli strumenti finanziari qualificati

Posto che la disciplina dei PIR mira a favorire il finanziamento delle imprese radicate in Italia, specie se si tratta di PMI, attraverso particolari vincoli all'investimento viene disposto che "in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati".

Sotto il profilo soggettivo, sono agevolati esclusivamente gli investimenti in "imprese" residenti fiscalmente in Italia oppure residenti fiscalmente in uno Stato della UE o dello SEE, purché abbiano una "stabile organizzazione" nel territorio italiano: queste imprese devono "ricevere" almeno il 70% dei capitali apportati al PIR.

Almeno il 21% del capitale apportato nel PIR (vale a dire il 30% del 70%) deve pervenire a imprese, dotate dei predetti requisiti, che non figurino sull'indice FTSE MIB che racchiude le azioni delle 40 società italiane quotate maggiormente capitalizzate sui mercati gestiti dalla Borsa italiana, o su indici esteri equivalenti (anche questo requisito dovrebbe rilevare solo al momento di effettuazione dell'investimento e non successivamente).

Sotto il profilo oggettivo, la Legge richiede che sia effettuato un "investimento" e che questo abbia ad oggetto gli "strumenti finanziari ... emessi o stipulati" dalle predette imprese radicate in Italia, fermo restando quanto previsto al comma 100, in base al quale l'esenzione non spetta relativamente ai redditi di capitale che concorrono a formare il reddito complessivo né per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

Ad avviso dell'A., non si può considerare come un investimento – e, pertanto, non rileva ai fini del vincolo del 70% - la conclusione di contratti derivati (pur essendo strumenti finanziari), in quanto l'eventuale loro valore al momento della stipula non è un impiego di capitale quanto, piuttosto, un corrispettivo pagato o incassato per il valore della posizione negoziale assunta. Pertanto, la conclusione dei contratti derivati, ancorché di copertura rispetto alle posizioni assunte per gli investimenti qualificati, potrebbe assumere rilevanza solo ai fini dell'impiego del 30% "libero" del piano.

Le predette proporzioni devono essere rispettate in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso.

#### Quote o azioni di OICR

In base al comma 104 "Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103".

Da tale disposizione si evince che le quote o azioni di OICR che rispettano il comma 104 (cd. OICR PIR conformi) possono:

- a) essere oggetto di un PIR come investimento "qualificato";

b) costituire esse stesse un PIR.

Considerato il richiamo fatto ai commi 102 e 103, occorre che la politica di investimento dello specifico OICR o del suo comparto – desumibile, si ritiene, dal regolamento o dal prospetto ed effettivamente seguita - preveda che l'attivo sia investito per almeno il 70% negli strumenti finanziari emessi o stipulati dalle imprese dotate di radicamento in Italia, di cui almeno il 30%, cioè almeno il 21% complessivo, di emittenti non presenti negli indici di borsa che indicano le società più capitalizzate del listino – e, si ritiene, tale vincolo, unitamente a quello di concentrazione, sia rispettato dall'OICR per almeno i 2/3 dell'anno – affinché le quote o azioni in questione siano "equiparate" a quelle emesse direttamente da un'impresa radicata in Italia. Ciò dovrebbe, peraltro, valere anche per i "Fondi di Fondi", che per essere conformi dovranno a loro volta investire almeno il 70% dell'attivo in altri fondi "PIR conformi".

Ne consegue che le quote o azioni di OICR "conformi", se presenti per almeno il 70%, qualificano il piano come PIR conforme ai sensi del comma 102.

L'obbligo di detenere gli strumenti finanziari per almeno 5 anni andrebbe riferito al titolare del PIR ed avere quindi ad oggetto le stesse quote o azioni di OICR, mentre non dovrebbe influenzare la dinamica delle politiche di investimento del patrimonio dell'OICR.

Dovrebbe invece essere applicabile agli OICR il divieto di cui al comma 105 (quello di detenere nel PIR titoli emessi nei paradisi fiscali) che, pur non richiamato, sembra riguardare genericamente qualunque investimento.

#### Limite di concentrazione e di liquidità

Il comma 103 stabilisce che "le somme o i valori destinati al piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti" (c.d. limite di concentrazione). Analogamente a quello che viene imposto dalla disciplina di settore agli OICR ed alle polizze di assicurazione con varie percentuali, il vincolo in questione ha la funzione di ridurre il rischio relativo ad un singolo investimento effettuabile nell'ambito del piano. Tale limite riguarderebbe, quindi, ogni investimento effettuato nell'ambito del PIR e non solo quelli in strumenti finanziari qualificati ai sensi del comma 102.

#### Il periodo minimo di detenzione

Il comma 106 stabilisce, al primo periodo, che "gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno 5 anni". Considerato che gli investimenti devono essere diluiti in almeno 5 anni, per beneficiare pienamente dell'agevolazione la durata minima del PIR è di dieci anni.

Il periodo di detenzione minimo (il c.d. *holding period*) va verificato avendo riguardo ad ogni singolo strumento finanziario, anche non qualificato, che compone il piano; non rileva, invece, per la liquidità detenuta in conto corrente che, come detto, non deve eccedere il 10% del valore complessivo del piano per almeno i 2/3 dell'anno.

Pertanto, dato che la Legge indica, senza ulteriori dettagli, il metodo del F.I.F.O. (*first in first out*) a strati annuali, in caso di cessione parziale è necessario individuare quali titoli sono ceduti ed a quale costo; in tal caso, per il conteggio del periodo di detenzione dello strumento ceduto, sono astrattamente compatibili sia il criterio che prende a riferimento, per ciascun anno solare, come data di partenza e di arrivo quella puntuale di acquisto/sottoscrizione e di vendita/rimborso degli strumenti finanziari sia il criterio, semplificato, di far riferimento esclusivamente all'anno solare (dando così la medesima anzianità ai titoli della stessa categoria acquistati nel corso di un dato anno). (GDA)

**"Gli interessi attivi negativi: problematiche civilistiche e fiscali"** di E. MIGNARRI, ne Il fisco 42/2017, pag. 4033.

L'articolo offre uno spunto di riflessione sulle problematiche civilistiche e fiscali collegate al fenomeno, del tutto nuovo, degli interessi attivi negativi, che sta caratterizzando negli ultimi tempi l'evoluzione dei mercati finanziari. In assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, infatti, la diffusione di tale fenomeno pone agli operatori e agli studiosi questioni nuove di qualificazione giuridica dei rapporti e dei relativi proventi e oneri e di inquadramento fiscale ai fini di un corretto assoggettamento a tassazione. Sotto tale ultimo aspetto rilevano due diversi profili, riguardanti le persone fisiche non imprenditori e le imprese. Per le prime i redditi in questione

potrebbero essere ricompresi tra quelli di capitale o tra i redditi diversi di natura finanziaria mentre, per le seconde, dovrebbe trattarsi in ogni caso di redditi di impresa da imputare a conto economico e da assoggettare eventualmente alla disciplina degli interessi passivi. (SG)

**“Tassazione sostitutiva anche per le partecipazioni qualificate”** di M. PIAZZA e C. RESNATI, ne Il fisco 46/2017, pag. 4417.

Nell'articolo in commento vengono evidenziate le disposizioni del Ddl di bilancio per il 2018 – poi approvate – che nell'ambito del TUIR e del D.Lgs. n. 461 del 1997 hanno eliminato la fattispecie di partecipazioni qualificate assoggettando i relativi redditi a ritenuta d'imposta con aliquota del 26%, analogamente a quanto già previsto per le partecipazioni non qualificate. In tal modo viene risolto definitivamente il problema della discriminazione delle partecipazioni non qualificate che, in seguito alle varie modifiche intervenute nella tassazione dei redditi di natura finanziaria, risultavano soggette ad un carico fiscale più elevato rispetto alle partecipazioni qualificate.

Il nuovo regime si applicherà alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019, indipendentemente dal periodo di maturazione, e agli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 (anche se le distribuzioni degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 resteranno assoggettate al regime vigente se deliberate fra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022).

Per quanto riguarda le plusvalenze, l'intervento normativo riguarda sia l'art. 68 del TUIR sia gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997. In tal modo viene eliminato il regime di tassazione progressiva sebbene solo parziale.

In proposito gli AA. evidenziano che la modifica in esame rappresenta una grossa semplificazione operativa per gli intermediari che non dovranno più tenere distinta la fiscalità delle partecipazioni inserite in un unico dossier.

La tassazione rimane comunque progressiva IRPEF (dell'intero ammontare della plusvalenza) per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato, salva la dimostrazione dell'esimente di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR mentre le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società con azioni negoziate in mercati regolamentati continuano ad essere soggette all'imposta sostitutiva del 26%.

Il Ddl di bilancio per il 2018 interviene anche sulla tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate con la modifica, in particolare dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 47 del TUIR.

In entrambi gli articoli, infatti, le modalità di tassazione già previste per le partecipazioni non qualificate vengono estese anche alle partecipazioni qualificate.

Pertanto dal 1° gennaio 2018, anche i dividendi incassati dalle persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell'esercizio d'impresa in relazione a partecipazioni qualificate saranno assoggettati integralmente a tassazione con ritenuta a titolo d'imposta ad aliquota pari al 26% da parte dell'emittente.

Tuttavia, al fine di coordinare le nuove disposizioni con quelle da ultimo contenute nel D.M. 26 maggio 2017, il Ddl citato ha previsto un'apposita disciplina transitoria, ai sensi della quale alle distribuzioni di dividendi di natura qualificata deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e aventi a oggetto utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continueranno ad applicarsi le norme del D.M. 26 maggio 2017.

La tassazione progressiva IRPEF (dell'intero ammontare del dividendo) rimane inalterata per gli utili proventi da società estere a regime fiscale privilegiato, salva la dimostrazione dell'esimente di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR. Anche per gli utili, come le plusvalenze, quelli corrisposti da società estere a regime fiscale privilegiato percepiti attraverso intermediari residenti in Italia restano soggetti alla ritenuta d'imposta del 26% quando siano distribuiti da società con azioni negoziate in mercati regolamentati.

La distinzione tra le due categorie di partecipazioni, ad esempio, continua ad assumere rilevanza nel caso di investitori non residenti. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997, infatti, sono esenti da imposta sostitutiva i *capital gains* realizzati da non residenti, ma solo su partecipazioni non qualificate (e alla condizione che il cedente risieda in uno Stato o territorio ricompreso nella *white list*).

Anche per gli investimenti in PIR continua ad essere rilevante la nozione di partecipazione qualificata. Infatti, ai sensi del comma 100 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2017 non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'art. 44 del TUIR. (GDA)

## Giurisprudenza

### Commissioni tributarie di merito

#### **Redditi di capitale – Contratto di mutuo mancante del termine fissato per l'adempimento (restituzione somma mutuata) – Legittimità – Nozione di beneficiario effettivo.**

Comm. trib. reg. de L'Aquila, 4 ottobre 2017, n. 825/7/17, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

L'esame del contratto sottoscritto e prodotto in atti, mostra in tutta evidenza che trattasi di un mutuo oneroso erogato nell'ambito di una operazione economico-finanziaria infragruppo, con pattuizione di interessi e facoltà di recesso per entrambe le parti: ciò non snatura affatto il contratto di mutuo dalle parti stesse sottoscritto né appare legittimo inferirne l'invalidità del contratto, specie dopo aver affermato la natura accidentale del termine.

L'Amministrazione finanziaria non può negare il rimborso adducendo la diversa natura del contratto tra le parti, nel momento in cui questo non preveda un termine per la restituzione delle somme: sebbene normalmente il contratto di mutuo preveda scadenze per il debitore, la mancata previsione di scadenze non può portare alla riqualificazione del contratto, né alla sua inopponibilità all'Amministrazione finanziaria.

La clausola del beneficiario effettivo si può quindi qualificare come una clausola generale dell'ordinamento fiscale internazionale, volta ad impedire che i soggetti possano abusare dei trattati fiscali attraverso pratiche di *treaty shopping* con lo scopo di far godere della protezione convenzionale contribuenti che, altrimenti, non ne avrebbero avuto diritto o che avrebbero subito un trattamento fiscale, comunque, meno favorevole.

Il concetto di beneficiario effettivo non può coincidere con quello più ampio di soggetto che, residente all'estero e ivi soggetto a imposizione, riceve i dividendi, ma richiede un *quid pluris*, rappresentato dall'essere tale soggetto anche colui che ha la effettiva disponibilità giuridica ed economica dei dividendi.

Per provare la qualifica di beneficiario effettivo per l'esenzione da ritenuta sugli interessi ex art. 26-*quater* del DPR 600/73 e direttiva 2003/49/CE, è stato ritenuto sufficiente produrne la certificazione di residenza nello Stato comunitario, affermandosi che eventuali oneri aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione finanziaria italiana non possono essere ritenuti obbligatori, inclusa la prova sulla data certa della documentazione.

## REDDITI DI IMPRESA

### Dottrina

**“Regole per i soggetti “nuovi OIC” solo in parte compatibili con quelle delle imprese IAS-IFRS”** di A.M. FAIENZA e G. RUSSETTI, in Corr. Trib. 42/2017, pag. 3276.

Il quadro normativo delineato per i nuovi OIC *adopter* ricalca in gran parte le regole applicabili ai soggetti IAS.

Gli AA. si interrogano sulla portata del principio di prevalenza della sostanza sulla forma per le imprese OIC ed in particolare se detto principio rivesta la medesima centralità che ha nel bilancio IAS nel quale i fatti gestionali sono rappresentati attribuendo sempre preminenza ai loro effetti economici anche qualora divergono da quelli giuridici.

In simmetria con i soggetti IAS *adopter* anche i nuovi OIC *adopter* applicano le disposizioni fiscali che, disattivando i dati di bilancio, creano espresse deroghe tanto alla rappresentazione sostanziale quanto a quella giuridico-formale.

Escludendo il leasing, il cui *restyling* è stato rinviato, i nuovi OIC infatti, in taluni casi, ad esempio, nelle compravendite di azioni proprie o nella contabilizzazione di crediti/debiti al costo ammortizzato, declinano la prevalenza della sostanza sulla forma in perfetta simmetria con l'approccio IAS *compliant*. In altre ipotesi (in via generale nelle operazioni di acquisto/cessione di beni) i nuovi *standard* propongono un generico criterio di rilevazione di debiti/crediti (e quindi costi/ricavi) basato sul passaggio sostanziale (e non formale) della proprietà, individuato con il trasferimento dei rischi e benefici, non sempre coincidente con la consegna/spedizione del bene mobile o con la stipula del rogito immobiliare (OIC 19 e 15). (EM)

**“Regole attuative del principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC-adopter”** di L. GAIANI, ne Il fisco 40/2017, pag. 3811.

Il D.M. OIC 3/8/2017, oltre a prevedere alcuni aggiornamenti ai precedenti decreti di coordinamento tra i principi contabili IAS/IFRS e la disciplina del reddito di impresa, elenca quali norme contenute in tali provvedimenti sono applicabili anche da parte delle imprese che redigono il bilancio secondo i principi OIC 2016.

Nel breve articolo vengono illustrate quelle novità che hanno impatto sul calcolo del reddito delle imprese che applicano gli OIC. In particolare: le disposizioni che riguardano i rapporti tra i soggetti OIC *adopter* e micro imprese, quelle che disciplinano la qualificazione di strumenti finanziari e il regime dei derivati e il criterio del costo ammortizzato per il calcolo delle svalutazioni dei crediti. (EM)

**“Deducibilità delle perdite e svalutazioni su crediti: principio di derivazione rafforzata”**, di G. PICCININI, in Bil e Redd. d'Imp., 11/2017, pag. 5.

L'estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti OIC *adopter*, diversi dalle microimprese, avvenuta ad opera dell'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016 (cd. Decreto mille proroghe), ha comportato che gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma assumano rilevanza anche ai fini della determinazione della base imponibile.

L'art. 2426, punto 8, del Codice Civile, prevede che i crediti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato e contestualmente sulla base del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato determina – in sede di prima rilevazione del credito in bilancio – l'emersione di un differenziale tra il valore di iscrizione e il relativo valore nominale del credito. Se il differenziale è negativo (valore di iscrizione < valore nominale) si contabilizzerà una *day one loss*, se è positivo (valore di iscrizione > valore nominale), invece, si contabilizzerà una *day one profit*. Il principio contabile impone di aggiornare il credito al tasso di mercato e di capitalizzare su tale valore i costi di transazione sostenuti dal creditore in relazione alla specifica operazione che ha generato il credito. Per effetto dell'aggiornamento il valore di iscrizione del credito è inferiore al valore nominale quando il tasso di mercato è superiore al tasso di interesse contrattuale stabilito mentre il valore di iscrizione è superiore al valore nominale quando il tasso di mercato è inferiore al tasso di interesse pattuito. La componente connessa ai costi di transazione, invece, è sempre portata ad incremento del valore di iscrizione (cd. *finanziarizzazione dei costi di transazione*). Il differenziale di prima iscrizione deve essere riassorbito indipendentemente dalla sua rappresentazione in bilancio, in modo da far convergere il valore di iscrizione del credito verso il valore nominale dello stesso. Infatti, alla scadenza i valori devono risultare coincidenti.

Sotto il profilo fiscale, la disciplina delle perdite o svalutazioni dei crediti è recata agli artt. 101, comma 5 e 106 del TUIR. In particolare, l'art. 101, comma 5, del TUIR, prevede le condizioni di natura probatoria da integrare al fine di consentire la completa deducibilità delle perdite su crediti iscritte in bilancio. L'eventuale assenza di tali requisiti comporta che le svalutazioni o le perdite su crediti siano deducibili solo parzialmente secondo la deduzione forfettaria prevista dall'art. 106 del TUIR. Nello specifico, l'art. 106, comma 1, prevede che i soggetti, diversi dagli enti creditizi e

finanziari, possono dedurre “le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicati nel comma 1 dell’art. 85... in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi... La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio”.

Con riferimento al principio di derivazione rafforzata in materia di crediti, l’A. si sofferma su tre punti e in particolare: i) il valore fiscalmente riconosciuto dei crediti valutati al costo ammortizzato; ii) il trattamento fiscale del differenziale cd. *day one loss*; iii) le variazioni fiscali sugli interessi attivi in costanza di svalutazione di un credito valutato al costo ammortizzato.

Per quanto riguarda il valore fiscalmente riconosciuto del credito, l’A. riporta la tesi di Assonime (cfr. circ. n. 14/2017) secondo cui il valore di iscrizione del credito secondo il criterio del costo ammortizzato dovrebbe rilevare tanto al fine di stabilire l’importo della perdita sul credito deducibile al verificarsi dei requisiti dell’art. 101, comma 5, quanto allo scopo di individuare il valore da prendere a riferimento per determinare entrambi i limiti alla deducibilità della svalutazione dei crediti di cui all’art. 106. In tal modo si darebbe, nel caso di specie, applicazione al criterio di derivazione rafforzata.

Con riferimento al secondo punto, cioè il trattamento fiscale del differenziale negativo o *day one loss*, l’A. chiarisce che il minor valore del credito iscritto in bilancio non è equiparabile a una perdita su crediti e quindi la componente di *day one loss* non risulta soggetta ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 106 del TUIR. Questa interpretazione trova conferma anche nel comma 3, dell’art. 2, del D.M. n. 48/2009, secondo cui i limiti di cui all’art. 106 non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti. Al riguardo, i timori sollevati da Assonime, circa l’applicabilità di tale soluzione anche ai soggetti OIC devono ritenersi superati a seguito dell’approvazione del D.M. 3 agosto 2017 che, all’art. 2, comma 1, lett. a), n.1, estende l’applicazione di tale disposizione anche ai soggetti *ITA GAAP* compresi nel comma 1-*bis* dell’art. 83 TUIR. In ogni caso, la completa deduzione della componente di *day one loss* non determina nel lungo periodo alcun effettivo vantaggio fiscale in quanto ad essa corrisponderanno maggiori interessi attivi nei successivi periodi d’imposta che risulteranno pienamente soggetti a tassazione.

Infine, vengono analizzati gli effetti della rilevazione di una perdita su un credito valutato al costo ammortizzato. L’iscrizione di tale perdita determina una riduzione del valore di iscrizione del credito in bilancio e conseguentemente minori interessi attivi rilevati a conto economico negli esercizi successivi. La sommatoria delle future riduzioni degli interessi attivi risulta esattamente pari al differenziale esistente tra il valore nominale della perdita e il corrispondente valore attualizzato della stessa iscritto in conto economico. Si deve ritenere che tanto la deduzione della perdita quanto quella dei minori interessi attivi è consentita unicamente qualora sussistano gli elementi di certezza e precisione di cui all’art. 101, comma 5, del TUIR. In altri termini, in costanza dell’iscrizione di una perdita su crediti non deducibile sembra necessario effettuare una variazione in aumento pari al differenziale tra l’importo degli interessi effettivi attivi che sarebbe stato iscritto in assenza di rilevazione della perdita e il loro minore importo iscritto per effetto della rilevazione della stessa. (WR)

**"Derivati incorporati: focus e caso pratico sulle obbligazioni convertibili"**, di G. PICCININI, in Bil.e Redd. d’Imp. 12/2017, pag. 29.

L’A. nel commentare le disposizioni del D.M. 3 agosto 2017 (cd. decreto OIC/IAS) esamina, in particolare, il caso dei derivati incorporati (cd. *embedded*), ponendo in luce alcune criticità circa il riconoscimento fiscale dello scorporo e quello delle obbligazioni convertibili, oggetto di alcune modifiche ad opera del citato decreto.

Dal punto di vista contabile, gli strumenti finanziari derivati incorporati in altri strumenti finanziari rientrano a tutti gli effetti tra gli strumenti derivati e sono disciplinati dall’OIC 32 che ne richiede lo scorporo, cioè la separazione del valore del derivato rispetto a quello dello strumento ibrido che lo incorpora. Sotto il profilo fiscale bisognava chiarire se tale separazione potesse avere effetto anche ai fini fiscali. In sostanza, sulla separazione contabile dei derivati incorporati (cd. *embedded*) si registravano in dottrina due opposti orientamenti: i) il primo, che ne postulava la rilevanza ai fini

IRES, in virtù del principio di derivazione rafforzata, di cui all'art. 83 del TUIR; ii) il secondo, che ne stabiliva l'irrelevanza con la conseguenza di dover ricorrere ad un "doppio binario", in base all'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011. Per i sostenitori della prima tesi il derivato doveva essere assoggettato alla disciplina sui derivati di cui all'art. 112 del TUIR, come strumento finanziario autonomo da quello che lo ospitava. In base al secondo orientamento interpretativo, invece, lo scorporo contabile di componenti derivative dal relativo titolo poteva trovare riconoscimento fiscale solo se previsto esplicitamente da altre disposizioni, come nel caso delle obbligazioni convertibili, in cui l'autonomia del derivato trova riconoscimento implicito nell'art. 5, comma 4, del D.M. 8 giugno 2011. L'A. auspica un chiarimento o un nuovo intervento normativo, che è arrivato con il D.M. 10 gennaio 2018, che è intervenuto per chiarire i dubbi, sia per i soggetti IAS/IFRS *adopter* che per quelli che adottano i principi contabili nazionali, diversi dalle microimprese, circa la rilevanza fiscale dello scorporo dei derivati <sup>(2)</sup>.

L'art. 1, comma 1, del nuovo Decreto, aggiungendo un nuovo comma 3-*bis*, all'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, pone dunque fine alla questione, facendo prevalere il principio di derivazione rafforzata e attribuendo riconoscimento fiscale all'eventuale scorporo contabile degli strumenti finanziari simili alle obbligazioni, come individuati dall'art. 44, comma 2, lett. c) del TUIR. Come precisato dalla relazione illustrativa, tale rilevanza ha effetto anche per gli strumenti finanziari diversi da quelli simili alle azioni (ndr, i titoli "atipici"). Nel dettaglio, la disposizione subordina tale riconoscimento fiscale alla condizione che nessuno degli strumenti finanziari derivanti dallo scorporo integri uno strumento simile alle azioni a norma dell'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR. In questo ultimo caso, infatti, lo scorporo contabile non assumerà rilievo fiscale, con la conseguenza che, solo ai fini fiscali, dovrà prevalere l'unitarietà giuridica dello strumento.

Per quanto riguarda le obbligazioni convertibili <sup>(3)</sup> i principi contabili nazionali prevedono la ripartizione del valore nominale dell'obbligazione convertibile tra la componente obbligazionaria in senso stretto (cd. *straight bond*) e la componente afferente al derivato (cd. *warrant*). Questa ripartizione deve avvenire in base all'OIC 32, § 49, che prevede che "nel caso di un titolo di debito obbligazionario convertibile emesso, l'allocazione del valore del contratto ibrido al contratto primario e al contratto derivato deve avvenire determinando il *fair value* del contratto primario e attribuendo il valore che residuo al contratto derivato". In altri termini, il valore del derivato viene individuato in via residuale come il differenziale tra il valore nominale del titolo ibrido e il valore d'iscrizione attribuito allo *straight bond*.

Dal punto di vista fiscale, il trattamento fiscale delle obbligazioni convertibili è disciplinato dal comma 4, dell'art. 5, del D.M. 8 giugno 2011, così come modificato dall'art. 1, del D.M. 3 agosto 2017. L'A. sottolinea, infatti, che le criticità interpretative che erano state sollevate con riferimento ai derivati cd. *embedded* non si estendevano alle obbligazioni convertibili, in quanto destinatarie di una normativa specifica.

Dal punto di vista fiscale, è stata confermata la piena rilevanza delle risultanze contabili. Gli interessi passivi deducibili per il soggetto emittente saranno quelli oggetto di contabilizzazione che risultano superiori ai relativi interessi nominali. In questo senso l'applicazione della disposizione in esame determina un beneficio per il soggetto emittente. Il sottoscrittore del titolo, invece, assoggetterà ad imposizione gli interessi attivi che risulteranno sempre superiori a quelli contrattuali. Il comma 4, dell'art. 5, del D.M. 8 giugno 2011 prevede (e prevedeva), inoltre, che nel caso in cui il sottoscrittore non eserciti l'opzione entro la scadenza, il soggetto emittente dovrà procedere al *recapture* del maggior valore dedotto mediante una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Il D.M., però, nulla disciplinava in merito alla possibilità che il sottoscrittore dell'obbligazione convertibile potesse dedurre i maggior interessi attivi tassati in caso di mancata conversione dell'obbligazione.

L'intervento correttivo del D.M. 3 agosto 2017 sul comma 4, eliminando l'asimmetria impositiva tra emittente e sottoscrittore, dispone l'aggiunta delle seguenti parole: "*parimenti, in capo al detentore di tali diritti, è ammesso in deduzione l'importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei*

---

<sup>2</sup> Cfr. ns. Circ. n. 1/2018, pag. 36.

<sup>3</sup> Cfr. ns. Circ. n. 1/2018, pag. 24.

*diritti stessi. La disposizione non si applica se il detentore iscrive in bilancio uno strumento finanziario derivato ai sensi dell'articolo 112 del testo unico*". La norma testé riportata opera nel presupposto che il soggetto portatore dell'obbligazione abbia iscritto il titolo obbligazionario separatamente dall'opzione, senza la contestuale iscrizione di uno strumento finanziario derivato, e quindi abbia rappresentato in bilancio l'operazione in modo simmetrico all'impresa emittente. Se il predetto soggetto, invece, avesse iscritto un derivato per effetto dello scorporo, il mancato esercizio e la conseguente perenzione del diritto di conversione troverebbe autonoma contropartita tra i costi del conto economico e sarebbe deducibile a questo titolo ai sensi dell'art. 112 del TUIR. In altri termini, tale meccanismo di *recapture* non trova applicazione, pena una indebita duplicazione delle deduzioni, nel caso in cui il detentore abbia iscritto in bilancio uno strumento finanziario derivato ex art. 112 del TUIR. In tal caso, infatti, la asimmetria è corretta in via automatica dalla svalutazione fiscalmente rilevante del derivato iscritto in bilancio.

Infine, l'A. si sofferma su alcuni effetti che la disciplina delle obbligazioni convertibili produce su quella degli interessi passivi. In particolare, le norme fiscali in materia di obbligazioni convertibili determinano per l'emittente la deduzione di maggiori interessi passivi di natura finanziaria. Tale problematica, ovviamente, non sussiste per il sottoscrittore. L'effettivo concorso di tali maggiori interessi passivi è condizionato dall'applicazione della disciplina prevista dall'art. 96 del TUIR, che, come, noto, consente la deducibilità degli interessi passivi nel limite degli interessi attivi e per l'eventuale eccedenza nel limite dell'ammontare pari al 30% del ROL dell'esercizio (e dei precedenti se non utilizzato). Qualora vi siano delle eccedenze di interessi passivi non dedotte è necessario individuare la quota parte di queste relativa ai maggior interessi passivi afferenti alle obbligazioni convertibili. L'individuazione di tale quota è necessaria in quanto il comma 4, dell'art. 5, del D.M. 8 giugno 2011, prevede che, in caso di mancato esercizio dell'opzione, il *recapture* venga effettuato nella misura in cui tali interessi risultino essere stati dedotti nei precedenti esercizi; pertanto, per l'importo di essi che è confluito nell'eccedenza non dedotta di interessi passivi non deve essere effettuata alcuna variazione in aumento del reddito d'impresa, pena una doppia imposizione. Al riguardo, considerata l'assenza di un chiarimento di prassi, l'A. si chiede in base a quale criterio debba essere individuata la quota dell'eccedenza di interessi passivi che risulta alimentata dai maggior interessi rilevati per effetto della valutazione delle obbligazioni convertibili al costo ammortizzato. Per l'A. appare corretto sostenere che i maggior interessi contabilizzati per la rilevazione dell'obbligazione convertibile al costo ammortizzato sono dedotti in coda agli interessi deducibili in via ordinaria. In altri termini, dovrebbe ritenersi che l'eccedenza non dedotta di interessi passivi sia in via prioritaria costituita da maggior interessi passivi contabilizzati per effetto della rilevazione dell'obbligazione secondo il criterio del costo ammortizzato. (WR)

**“Corrispettivo di acquisto e componenti variabili: IFRS 3 *business combination*”** di A. PORTALUPI, in Bil e Redd. Impr. 11/2017, pag. 51.

Nei contratti che regolamentano le operazioni di *business combination* (acquisizioni, incorporazioni, conferimenti etc.) è frequente la presenza di clausole (*earn-out, put&call*) di tutela per le parti e altre condizioni che stabiliscono un corrispettivo variabile e potenziale pagabile dall'acquirente in *tranches* in periodi successivi al *closing* dell'operazione.

Nella sostanza queste clausole sottopongono il prezzo di acquisto ad una certa aleatorietà in quanto l'importo definitivo viene ad essere legato a eventi futuri dei quali, tendenzialmente, nessuna delle parti ha il controllo e né può influenzare l'andamento.

Nelle acquisizioni societarie generalmente la parte fissa di pagamento è corrisposta al perfezionamento dell'acquisizione, mentre la parte variabile è versata al termine di un periodo prefissato in ragione della performance ottenuta nel frattempo dalla società acquisita o del verificarsi di eventi o condizioni pattuite tra le parti.

Dal punto di vista contabile i principi contabili internazionali stabiliscono delle norme di rappresentazione molto differenti da quanto stabilisce il corpo di regole nei principi contabili OIC.

Attualmente l'IFRS 3 considera queste clausole parte integrante del prezzo dell'operazione e devono essere stimate, quantificate e rilevate già al momento della rilevazione iniziale dell'acquisizione.

La loro determinazione e quantificazione è effettuata in base al *fair value*, tenuto conto della probabilità di avveramento delle condizioni pattuite.

Gli ammontari così determinati rientrano nel valore complessivo di allocazione del prezzo pagato sugli asset acquisiti.

La classificazione si determina sulla base delle disposizioni dell'IFRS 9 e pertanto la contropartita è una passività finanziaria oppure una componente del patrimonio netto.

Nei periodi successivi, poi, i corrispettivi potenziali continueranno ad essere misurati a *fair value* tenendo sempre conto della probabilità di avveramento, con la conseguenza che si potranno determinare delle variazioni di stima iniziale da imputare a conto economico.

Viene evidenziato come in passato il principio contabile IFRS 3 disponesse che i corrispettivi potenziali dovessero essere contabilizzati solo se misurabili in modo affidabile e se probabili.

L'A. sottolinea come la valutazione del corrispettivo potenziale non sia un esercizio agevole, ma che nonostante ciò, l'attuale versione dell'IFRS 3, a differenza della precedente, imponga che tale valutazione debba essere sempre effettuata e non ammetta deroghe per la difficoltà a definire dei valori attendibili. (EM)

### **"Deducibilità interessi passivi con incognita sull'ambito oggettivo", di V. RUSSO, in Bil e Redd. D'Imp., 11/2017, pag. 29.**

In questo articolo viene, dapprima, analizzato il particolare regime di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati dettato dall'art. 96 del TUIR e poi si pone l'attenzione su alcune fattispecie particolari su cui è ancora aperto il dibattito.

In base all'art. 96 del TUIR, gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo d'imposta nel limite degli interessi attivi e per l'eccedenza nei limiti del Risultato Operativo Lordo (ROL). È altresì consentito il riporto, ai periodi d'imposta successivi, degli interessi passivi non dedotti e dell'eccedenza del ROL non utilizzata. La formulazione vigente è il frutto dell'intervento strutturale operato dalla Legge finanziaria per il 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) sulla disciplina della deducibilità degli interessi passivi nell'ambito del reddito d'impresa. In quella sede, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, venivano soppresse le disposizioni in materia di pro-rata generale, pro-rata patrimoniale e *thin capitalization rule*, sostituendole con un'unica normativa in base alla quale le imprese devono verificare annualmente la congruità del costo dell'indebitamento rispetto al Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica <sup>(4)</sup>. L'A. analizza la nozione di interesse passivo, quella di onere assimilato ed, infine, si concentra sui riflessi della contabilizzazione con il criterio del "costo ammortizzato".

Nell'art. 96, comma 3, del TUIR, si afferma che assumono rilevanza gli interessi passivi e quelli attivi nonché gli oneri assimilati derivanti da: i) contratti di mutuo; ii) contratti di locazione finanziaria; iii) emissione di obbligazioni e titoli similari; iv) ogni altro rapporto avente causa finanziaria. Così facendo il legislatore ha espressamente definito e circoscritto il concetto di interesse passivo cui applicare l'art. 96 del TUIR. L'A. puntualizza che ciò induce a ritenere che la contabilizzazione di un componente di reddito nell'ambito degli oneri e proventi finanziari non costituisce condizione "sufficiente" per l'applicazione dell'art. 96 del TUIR, e ciò vale anche per i soggetti in derivazione rafforzata. Al riguardo, viene riproposta la tesi sostenuta dall'Assonime nella circolare n. 46 del 2009 che, con specifico riferimento alle imprese *IAS adopter*, ha precisato che ai fini dell'art. 96 dovrebbero rilevare solo gli interessi ed oneri finanziari, così qualificati in bilancio, che provengono da rapporti aventi causa di finanziamento. L'Agenzia delle entrate nella circolare n. 19/E del 2009 ha altresì affermato che rientra nell'ambito applicativo dell'art. 96 del TUIR "ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione". In pratica, a parere dell'Amministrazione finanziaria, secondo il tenore letterale dell'art. 96, comma 3, del TUIR, occorre far riferimento ai soli rapporti che, da un punto di vista giuridico, abbiano causa finanziaria, cioè la funzione di consentire ad una parte di ottenere la disponibilità temporanea di un capitale. L'A. sottolinea che occorre, quindi, prestare attenzione alla causa del rapporto che deve essere finanziaria e non alla natura del costo. Restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 96 del TUIR gli interessi legali dovuti in sede giudiziale,

---

<sup>4</sup> Per un'analisi dettagliata cfr. ns. circ. n.8/2008.

trattandosi di componenti negativi di reddito che, pur avendo giuridicamente natura di interessi, non sottendono alcun rapporto di finanziamento posto in essere dall'impresa.

Per quanto riguarda la nozione di onere assimilato, l'A.d.E. nella circolare citata ha precisato che non ci si può basare su una nozione meramente nominalistica ma occorre riferirsi ad un criterio sostanziale. Il citato documento di prassi ha anche proposto degli esempi, tra i quali si ricordano: i) gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie; ii) le commissioni passive su finanziamenti e per fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi; iii) gli altri oneri da titoli di debito emessi; iv) differenziale negativo esistente tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

Infine, con riferimento al criterio del costo ammortizzato, ovvero la rilevazione degli interessi impliciti sui crediti /debiti, in base al tasso effettivo dell'operazione e non a quello nominale, si precisa che accanto al fenomeno della cd. finanziarizzazione degli oneri accessori si verifica anche il meccanismo dell'attualizzazione. Infatti, in sede di prima iscrizione dello strumento / passività finanziaria se il tasso di mercato è significativamente diverso da quello di mercato, occorrerà rilevare una *day one profit* o una *day one loss*. Sotto il profilo della rilevanza fiscale del *day one profit / loss*, si può ricordare che, per i soggetti IAS/IFRS adopter, la circolare n. 7/E del 2011 dell'A.d.E. ha chiarito che "i componenti positivi e negativi di prima iscrizione dei crediti e debiti partecipano integralmente alla determinazione del risultato di periodo". Il documento di prassi, però, ha lasciato aperto l'interrogativo circa la natura fiscale di tali componenti positivi o negativi e, quindi, la rilevanza o meno degli stessi ai fini dell'applicazione dell'art. 96 del TUIR. A parere dell'A., la circostanza che la prassi contabile nazionale (OIC 15 – Crediti e OIC 19 – Debiti) abbia chiarito che la differenza iniziale (*one day profit/loss*) viene iscritta rispettivamente tra gli oneri e i proventi finanziari, per poi essere controbilanciata dalla rilevazione degli interessi al tasso effettivo, sembrerebbe sciogliere in senso positivo i dubbi menzionati in merito alla rilevanza di questi componenti per l'art. 96 del TUIR. Infatti, l'acclamata natura contabile di oneri/proventi finanziari dovrebbe determinare l'inclusione degli stessi nell'ambito di applicazione dell'art. 96 del TUIR. Al riguardo, la prassi contabile ha osservato che il *day one profit/loss* possa avere anche una natura diversa da quella finanziaria, come nel caso del *day one loss* emergente in capo all'impresa che eroga un finanziamento a tasso agevolato ai propri dipendenti, che assume la natura contabile di costo del personale. Tale diversa classificazione dovrebbe rilevare anche ai fini fiscali. (WR)

**“Le regole contabili determinano il regime fiscale degli *intangibile*: OIC 24 e IAS 38 a confronto”, di V. RUSSO, in Bil. e Redd. d' Imp. 12/2017, pag. 59.**

L'A. prende spunto dalle modifiche che il D.L. n. 244/2016 (cd. Decreto Milleproroghe 2017), convertito con modifiche dalla L. n. 19/2017, ha apportato all'art. 108 del TUIR, per fare il punto sulla disciplina contabile e fiscale delle attività immateriali e delle spese pluriennali, anche alla luce delle ultime novità contabili che hanno interessato i bilanci delle imprese cd. OIC adopter, diverse dalle microimprese.

Sotto il profilo contabile l'OIC 24 e lo IAS 38 regolamentano, rispettivamente, la contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali e degli *intangibile*. I due *standard* contabili approcciano il tema con modalità differenti: l'OIC 24 ragiona per singole fattispecie mentre lo IAS 38 affronta la tematica a un livello più generale. Per effetto delle modifiche apportate all'OIC 24, in seguito al recepimento delle novità contabili avvenuto con il D.Lgs. n. 139/2015, il divario tra i due principi contabili si è notevolmente ridotto.

Per quanto concerne il regime fiscale, le disposizioni del TUIR che individuano il regime fiscale delle immobilizzazioni immateriali e delle spese pluriennali sono l'art. 103 (ammortamento dei beni immateriali) e l'art. 108 (spese pluriennali).

L'art. 103 del TUIR, che non ha subito modifiche di recente, detta le regole per la deducibilità fiscale degli ammortamenti dei beni immateriali. Tale disposizione è applicabile anche ai soggetti in derivazione rafforzata (sia IAS/IFRS che OIC adopter, diversi dalle microimprese) per i quali, in base all'art. 83 del TUIR, hanno riconoscimento fiscale, anche in deroga alle successive previsioni del TUIR, i "diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili". Al riguardo, l'A. ricorda che l'art. 2, comma 2, del D.M. 1° aprile 2008, n. 48, dispone che restano applicabili anche ai soggetti IAS/IFRS le disposizioni del TUIR che prevedono limiti

quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Questa disposizione, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. a), n.1) del DM 3 agosto 2017, si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile (diversi dalle microimprese).

La deducibilità delle spese a carattere pluriennale è invece regolata dall'art. 108 del TUIR, profondamente modificato dall'art. 13-*bis*, comma 2, lett. c), del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244. In sede di riconoscimento fiscale delle nuove regole contabili previste per i soggetti che redigono il bilancio in base al Codice Civile, è emersa la necessità di coordinare il venir meno della possibilità di capitalizzare le spese relative a studi e ricerche e le spese di pubblicità e di propaganda con le disposizioni del TUIR che consentivano, nel presupposto che in bilancio tali spese potessero essere distribuite su più periodi di imposta, la deducibilità in più periodi d'imposta con un massimo di cinque. La modifica più rilevante è sicuramente l'abrogazione di quella previsione in base a cui i soggetti IAS/IFRS *adopter* dovevano dedurre le altre spese pluriennali non più capitalizzabili in cinque esercizi, prima contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 108 del TUIR. L'abrogazione di tale disposizione è stata valutata positivamente da autorevole dottrina che ha sottolineato come la stessa fosse foriera di incertezze, visto che il presupposto della ipotetica capitalizzazione era assai difficile da accertare, considerato che secondo i principi IAS/IFRS tale casistica difficilmente poteva verificarsi.

L'A. analizza, infine, due distinte fattispecie relative alle spese pluriennali, quella dei costi di impianto e ampliamento e quelle dei costi di sviluppo.

Con riferimento ai costi di impianto e ampliamento lo IAS 38 e il principio OIC 24 prevedono due diverse modalità di contabilizzazione, da cui discendono anche diversi trattamenti fiscali. Nel caso dell'OIC 24 i costi di impianto e ampliamento possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, ricorrendo le condizioni previste per gli oneri pluriennali, "solo se si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende e una volta capitalizzati devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni".

Di contro, lo IAS 38 non ne consente la capitalizzazione, includendoli tra gli altri esempi di spese che vengono rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute.

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 108 del TUIR, appare evidente che la deducibilità fiscale dei costi di impianto è intimamente connessa alle scelte di bilancio. In buona sostanza, i soggetti IAS *adopter*, che sono tenuti ad imputarli a conto economico all'atto del sostenimento, li dedurranno integralmente per derivazione in tale esercizio. I soggetti ITA GAAP *se*, invece, ricorrendone le condizioni, sceglieranno di capitalizzare tale costo, imputando quote di ammortamento a conto economico, potranno dedurre le stesse a norma del comma 1, dell'art. 108 del TUIR.

Per quanto riguarda i costi per la ricerca e lo sviluppo, le previsioni dell'OIC 24 e dello IAS 38 sono sostanzialmente allineate e prevedono in generale che le spese per la ricerca non siano mai capitalizzabili mentre quelle per lo sviluppo lo siano a determinate condizioni. In entrambi i casi il trattamento fiscale è disciplinato dall'art. 108, comma 1, del TUIR, e quindi nell'esercizio di sostenimento, quando sono integralmente contabilizzate a conto economico, ovvero per quote, nel caso in cui vengano capitalizzate e ammortizzate secondo la loro vita utile. (WR)

**"I *transaction costs* e l'estensione del principio di derivazione rafforzata"** di M. TENCALLA, ne Il fisco 41/2017, pag. 3927.

Il D.Lgs. n. 139/2015 e l'art. 13 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 hanno modificato il trattamento contabile e fiscale applicabile ai cd. "*transaction costs*" attraverso la revisione dell'art. 108 del TUIR, e l'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di crediti e debiti. Secondo l'A., l'applicazione della vigente normativa alle operazioni di *leveraged buy out* può condurre alla necessità di instaurare un doppio binario civile e fiscale per il trattamento tributario degli oneri di transazione sostenuti.

Le modifiche hanno riguardato il trattamento contabile e fiscale applicabile ai *transaction costs* qualificabili come oneri pluriennali relativi a più esercizi ovvero sostenuti ai fini della messa a disposizione di una passività finanziaria. Per tali fattispecie si rileva una convergenza con il trattamento già previsto in capo ai soggetti che applicano i principi contabili internazionali. Criticità di carattere interpretativo sorgono però alla luce della diversa normativa fiscale applicabile, da una parte, ai soggetti di cui all'art. 2435-ter del codice civile e, dall'altra, alla generalità delle altre imprese. (SG)

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

**Redditi di impresa – Operazioni infragruppo con società estere – *Transfer pricing* – Dimostrazione dell'Amministrazione finanziaria del vantaggio fiscale in relazione allo Stato estero – Irrilevanza – Dimostrazione del contribuente che le operazioni sono avvenute al valore normale – Necessità.**

Cass., sez. trib. 15 settembre 2017, n. 21410, ne Il fisco 41/2017, pag. 3966.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la normativa sul *transfer pricing* non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico, consistente nello spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, in sé considerato, sicché la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, incombendo, invece, sul contribuente l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali.

**Redditi di impresa – Componenti negativi – *Cost sharing agreements* – Deducibilità per la società controllata – Ammissibilità – Dimostrazione dell'utilità effettiva dei servizi ricevuti – Allegazione elementi che dimostrino l'utilità effettiva o potenziale.**

Cass., sez. trib. 4 ottobre 2017, n. 23164, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Con specifico riguardo alla materia dei costi c.d. infragruppo (ovvero laddove la società capofila di un gruppo d'impresе decida di fornire servizi o curare direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i costi fra di esse, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala), "l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l'IVA contestualmente assolta sia detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata".

In tal senso è stata perciò ritenuta legittima la prassi amministrativa che, al di là della forfetizzazione percentuale dei costi riaddebitati dalla capogruppo alle controllate, subordina la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali sui servizi prestati dalla controllante (*cost sharing agreements*) all'effettività e all'inerenza della spesa all'attività d'impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che deriva a quest'ultima, non ritenendosi sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi fornite dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, ma richiedendosi la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio.

## Commissioni tributarie di merito

### **Redditi di impresa – Costo relativo alla manutenzione di bene strumentale – Iscrizione in bilancio come costo di esercizio – Principio di derivazione rafforzata – Deducibilità del costo – Legittimità.**

Comm. trib. reg. della Campania, sez. staccata di Salerno, sez. V, 16 ottobre 2017, n. 8511, ne Il fisco 44/2017, pag. 4288.

Nell'ambito della determinazione del reddito di impresa, ai sensi dell'art. 83, comma 1, del DPR n. 917/1986 – che disciplina il c.d. principio di derivazione rafforzata del reddito imponibile per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali – l'esatta imputazione a bilancio di un componente reddituale spiega effetti, non solo sul piano civilistico, ma anche in ambito fiscale. Conseguentemente, è illegittimo il disconoscimento della deducibilità di un costo relativo alla manutenzione di un bene strumentale laddove lo stesso sia stato correttamente iscritto in bilancio come costo di esercizio e non, come invece sostenuto da parte dell'Amministrazione finanziaria, come costo pluriennale.

## **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Reddito di lavoro dipendente – Retribuzioni di risultato – Tassazione separata.**

Ris. Agenzia delle entrate 13 dicembre 2017, n. 151/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La Risoluzione ha analizzato l'applicazione della tassazione separata alle retribuzioni di risultato corrisposte ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche, ma i cui principi possono essere applicati anche ai dipendenti privati.

Le retribuzioni di risultato possono beneficiare della tassazione separata solo se il ritardo nella loro corresponsione non possa essere considerato "fisiologico", anche se avviene oltre l'anno immediatamente successivo a quello di maturazione, fermo restando comunque che la circostanza che l'erogazione avvenga oltre detto termine non è di per sé sufficiente a ritenere non fisiologico il ritardo.

Al riguardo l'Agenzia precisa che il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l'erogazione della retribuzione non avvenga nell'annualità successiva a quella di maturazione, ma costantemente in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate.

L'Agenzia, nel ripercorrere le norme e la prassi che disciplinano la tassazione separata per gli arretrati di lavoro dipendente ricorda che le situazioni che possono assumere rilievo ai fini dell'applicazione del richiamato regime fiscale sono di 2 tipi:

- quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti, entro i limiti di tempo, ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Mentre per le fattispecie della prima tipologia non vi sono particolari problemi, più difficile è la valutazione di tale aspetto con riguardo alle situazioni di fatto. Deve essere effettuata una attenta indagine delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell'erogazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o meno fisiologico. Qualora tale ritardo risulti fisiologico, infatti, non si giustifica l'applicazione della tassazione separata. (EM)

## IVA

### Dottrina

**“Negata l’applicabilità dell’esenzione IVA per i consorzi bancari e assicurativi”** di G. SCIFONI, in Corr. Trib. 45/2017, pag. 3507.

Con una serie di sentenze emesse il 21 settembre 2017 la Corte di Giustizia è intervenuta in merito all’esenzione prevista ai fini IVA in favore dei consorzi (“associazioni autonome di persone”) costituiti tra entità che svolgono attività esenti o non rilevanti ai fini del tributo, per delineare gli esatti contorni della nozione di “attività di pubblico interesse” cui l’art. 132, § 1, lett. f), della direttiva IVA riserva l’applicabilità del regime di esenzione; detta connotazione è stata negata relativamente alle attività assicurative e bancarie, con conseguente inapplicabilità dell’esenzione in parola alle prestazioni di servizi rese nell’ambito dei consorzi assicurativi e bancari, che nel nostro ordinamento viene riconosciuta per effetto dell’art. 10, comma 2, del DPR n. 633 del 1972. La stessa Agenzia delle entrate (vd. circolare n. 23/2009) aveva riconosciuto la natura di pubblico interesse delle attività svolte dai consorzi nel senso della citata lett. f).

La fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia aveva ad oggetto la risposta negativa del Ministero delle finanze polacco ai fini dell’esenzione delle prestazioni rese da un GEIE ai propri membri stabiliti in Polonia e svolgenti attività assicurativa. La risposta negativa valorizzava l’asserita mancanza del requisito dell’assenza di distorsioni concorrenziali che l’art. 132, § 1, lett. f), della direttiva IVA pone tra i requisiti imprescindibili per l’applicazione dell’esenzione da IVA alle prestazioni rese dalle associazioni autonome di persone.

L’esame sistematico della Direttiva infatti ha indotto la Corte di Giustizia a valorizzare l’inserimento dell’art. 132 nel capo 2 (relativo alle “esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico”) per negarne un’applicazione generalizzata (riferita quindi a qualunque tipo di attività economica). La Corte di Giustizia inoltre ha evidenziato il fatto che la Direttiva stabilisce una specifica previsione di esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione nel capo 3, sub art. 135, § 1, lett. a). La *ratio* di quest’ultima esenzione in favore delle attività assicurative – diversa da quella prevista dall’art. 132, § 1, lett. a) – è rinvenibile nell’esigenza di evitare che gli assicurati possano trovarsi a subire l’applicazione dell’IVA nell’ambito di Stati membri che (già) assoggettano le polizze allo speciale prelievo sui premi assicurativi.

La CGE ha puntualmente precisato l’esatto ambito temporale di applicazione del principio di diritto stabilito nelle sentenze citate, chiarendo che lo stesso trova applicazione esclusivamente pro futuro. L’A. ipotizza che l’Italia potrebbe modificare l’art. 10, comma 2, del DPR n. 633/1972 per espungere dal relativo ambito di applicazione le attività bancarie e assicurative, nel senso di precisare che le attività svolte dai membri del consorzio devono essere diverse da quella bancaria o assicurativa e, in ogni caso, devono risultare di interesse pubblico ai sensi dell’art. 132 più volte menzionato. Comunque il venir meno in prospettiva della possibilità di beneficiare dell’esenzione in parola renderà più appetibile il ricorso all’istituto del Gruppo IVA disciplinato nel nuovo Titolo V-bis del D.P.R. n. 633. (GDA)

### Giurisprudenza

#### Corte di Giustizia UE

**IVA – Operazioni esenti – Servizi bancari, finanziari ed assicurativi – Servizi resi da enti associativi nei confronti dei propri membri – Esenzione – Esclusione.**

Corte di Giust. UE, sez. IV, 21 settembre 2017, causa n. C-605/15, ne Il fisco 43/2017, pag. 4163.

I servizi bancari, finanziari ed assicurativi non sono esenti da IVA se resi da enti associativi nei confronti dei propri membri, in quanto si tratta di servizi che devono essere esclusi da quelli di interesse generale che la Direttiva IVA reputa meritevoli di detassazione.

### Corte di Cassazione

#### **IVA – Operazioni esenti – Cessione di immobili tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo – Esenzione – Applicabilità – Esclusione.**

Cass., sez. trib. 20 settembre 2017, n. 21725, ne Il fisco 40/2017, pag. 3883.

L'esenzione da IVA prevista per la cessione di immobili ad uso di civile abitazione non è applicabile se effettuata fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, essendo richiesto che le controparti siano soggetti economici diversi e, quindi, non imprese legate da un vincolo societario di controllo, collegamento o, comunque, quando una delle due imprese eserciti un'influenza dominante sull'altra.

\*\*\*\*\*

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione non è coerente con la disciplina IVA, che allo stato attuale non consente di escludere il regime di esenzione applicabile alle cessioni immobiliari solo perché effettuate fra soggetti in rapporto di controllo o di collegamento.

### TRUST

#### Dottrina

**“Il nuovo “titolare effettivo””** di A. MONTANARI, in Trusts e att. fid. 11/2017, pag. 614.

L'A. evidenzia come a seguito delle recenti modifiche legislative, il nuovo concetto di “titolare effettivo” nell'ambito dei *trusts*, determina difficoltà interpretative sia in relazione alla nuova normativa antiriciclaggio che a quella sul monitoraggio fiscale.

Mentre la nuova normativa antiriciclaggio ha, tuttavia, il pregio di individuare, nell'ambito dei *trusts*, sempre e comunque un solo titolare effettivo, la normativa sul monitoraggio fiscale, a seguito delle modifiche, individua, invece, tanti “titolari effettivi”, e questo comporterà una inevitabile duplicazione di informazioni in occasione della compilazione del quadro RW per gli investimenti all'estero dei titolari effettivi.

Dall'approfondimento della normativa l'A. giunge alla conclusione che tutti coloro che partecipano direttamente o indirettamente alla costituzione, alla gestione o al controllo di un *trust*, dovrebbero essere considerati, titolari effettivi.

Ma mentre il *trustee* sarà sempre e comunque individuato come titolare effettivo, non altrettanto potrà valere per il beneficiario, il disponente ed il guardiano. (EM)

**“I *trust*, la libertà di stabilimento e la tassazione dei plusvalori latenti in caso di *exit*”** di R.A. PAPOTTI e C.M. SETTI DELLA VOLTA, in Corr. Trib. 43/2017, pag. 3345.

La sentenza della Corte di Giustizia (C-646/15 del 2017), intervenuta su di un caso di *exit tax* relativamente ai plusvalori latenti di beni detenuti in *trust*, viene segnalata dagli AA. perché costituisce la prima pronuncia in merito all'applicabilità delle libertà fondamentali ai *trust*, - ammettendoli ai benefici della libertà di stabilimento - e perché ribadisce taluni principi in materia di *exit tax*, con un interessante declinazione nell'ambito appunto dell'istituto del *trust*.

La sentenza esamina un caso in cui un residente di uno Stato (nella specie il Regno Unito) sia trattato in modo peggiore in ragione della propria attività transfrontaliera rispetto ad un residente del medesimo Stato, che svolge un'attività analoga, ma con rilevanza meramente domestica.

In relazione alla libertà di stabilimento, la Corte ha chiarito che la nozione di “altre persone giuridiche” comprende “quell’ente che, in forza del diritto nazionale, dispone dei diritti e degli obblighi che gli consentono di agire malgrado l’assenza di una forma giuridica specifica e che persegue scopi di lucro...”.

Si tratta di una affermazione importante, in quanto elimina in radice un primo livello argomentativo spesso utilizzato dagli Stati per negare l’accesso alla libertà di stabilimento a talune tipologie di enti e cioè l’assenza di personalità giuridica.

Con riferimento poi al fatto se, in concreto, i *trusts* possano rientrare tra “le altre persone giuridiche”, una volta che la questione della personalità giuridica viene affrancata a favore della capacità giuridica dei vari enti, non ci dovrebbero essere dubbi che il *trust* sia un centro di imputazione di diritti ed obblighi, nonché un ente in grado di svolgere attività di rilevanza economica per mezzo del *trustee*.

Passando ad analizzare se la tassazione applicata dal Regno Unito nei confronti dei *trusts* costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento nonché le giustificazioni di tale restrizione, la Corte di Giustizia, coerentemente con la giurisprudenza ormai consolidata, considera proporzionata una normativa in materia di *exit tax* che consenta una dilazione del versamento delle imposte dovute sulle plusvalenze.

Nel caso di specie, la normativa britannica non contemplava alcuna possibilità di dilazione, con la conseguenza che essa non poteva che essere considerata sproporzionata rispetto all’obiettivo sotteso alla tassazione di plusvalori non realizzati. (EM)

### Giurisprudenza

#### Corte di Giustizia UE

#### ***Trust – Libertà di stabilimento – Trasferimento dei trustees in un altro Stato membro – Tassazione degli utili non realizzati risultanti dal patrimonio del trust – Costituisce restrizione all’esercizio della libertà di stabilimento.***

Corte di Giust. UE, sez. I, 16 settembre 2017, causa n. C-646/15, in Corr. Trib. 43/2017, pag. 3352.

Devono essere considerati restrizioni alla libertà di stabilimento tutti i provvedimenti che vietano, ostacolano o rendono meno allettante l’esercizio di tale libertà.

Nella fattispecie, sottoposta alla Corte risulta che unicamente nel caso del trasferimento della sede amministrativa di un *trust* in uno Stato membro diverso dal Regno Unito la normativa di cui trattasi nel procedimento principale prevede, da una parte, la tassazione degli utili non realizzati risultanti dal patrimonio appartenente al *trust* in occasione di tale trasferimento e, dall’altra, l’immediato assolvimento dell’imposta dovuta relativa ad esso. Viceversa, ciò non avverrebbe nel caso di un trasferimento analogo all’interno del territorio nazionale.

Di conseguenza, la normativa in causa comporta una differenza di trattamento tra un *trust* che mantiene la propria sede amministrativa del Regno Unito e un *trust* la cui sede amministrativa viene trasferita in un altro Stato membro, per il fatto che il luogo di residenza dei suoi nuovi *trustees* si trova in questo secondo Stato membro.

Tale differenza di trattamento costituisce, pertanto, un ostacolo alla libertà di stabilimento.

Una siffatta disparità di trattamento è ammissibile solo se riguarda situazioni che non siano oggettivamente comparabili o se è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, ammessi dal diritto dell’Unione.

“Le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento ostano, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, in cui il *trustees* sono trattati, secondo il diritto nazionale, come un unico e permanente organismo di persone, distinto dalle persone che possono di volta in volta essere i *trustees*, alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’assoggettamento ad imposta degli utili non realizzati afferenti al patrimonio del *trust*, qualora la maggioranza dei *trustees* trasferisca la sua residenza in un altro Stato membro, senza permettere il prelievo differito dell’imposta in tal modo dovuta”.

## Commissioni tributarie di merito

### **Trust – Segregazione dei beni conferiti – Trasferimento imponibile – Esclusione – Trasferimento dei beni ai beneficiari – Effettivo arricchimento – Configurabilità - Imposta in misura proporzionale – Applicabilità.**

Comm. trib. prov. di Treviso, sez. IV, 6 giugno 2017, n. 310, in GT Riv. Giur. Trib. 11/2017, pag. 901.

La costituzione del *trust* contempla la conservazione del patrimonio mediante la “segregazione” dei beni conferiti, senza dar luogo ad un trasferimento imponibile, che invece si verificherà quando i beni verranno trasferiti ai beneficiari; è in tale occasione, infatti, che questi ultimi saranno tenuti al pagamento dell'imposta catastale ed ipotecaria in misura proporzionale, essendosi verificato l'effettivo arricchimento.

### **Trust – Atto di donazione di beni – Inapplicabilità dell'imposta sulle donazioni e delle imposte ipocatastali.**

Comm. trib. prov. di Milano, 9 agosto 2017, n. 5176/10/17, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it).

Il *trust* non è un soggetto giuridico autonomo e ad esso non può essere intestato un atto impositivo perché non è soggetto passivo dell'imposta; il conferimento di beni in *trust* autodichiarato non determina in sé trasferimento di beni e quindi arricchimento dei beneficiari, non essendo il *trustee* proprietario dei beni, ma solo amministratore degli stessi in funzione della realizzazione del programma negoziale di successivo trasferimento a favore dei beneficiari;

la segregazione di beni e diritti conferiti in *trust* non realizza il presupposto impositivo delle imposte di successione e donazione che, anche con la estensione delle stesse ai vincoli di destinazione, in coerenza con i principi costituzionali di cui all'art. 53 Cost., è rimasto quello dell'arricchimento gratuito del patrimonio dei beneficiari; l'imposta in misura proporzionale sarà eventualmente dovuta dai beneficiari nel momento in cui i beni e i diritti saranno effettivamente trasferiti nel loro patrimonio; il conferimento dei beni in *trust* autodichiarato può scontare le imposte in misura fissa e non proporzionale.

## **IRAP**

### **Dottrina**

**“Il divieto di imposizione dei dividendi intracomunitari ai fini della Direttiva madre-figlia: i chiarimenti della Corte di Giustizia UE e le ricadute sulla legislazione interna”** di G. CORASANITI, in Strum. fin. e fisc. 31/2017, pag. 77.

Con due sentenze coeve – la sentenza del 17 maggio 2017 causa C - 365/16 (AFEP c. *Ministres des Finance set des Comptes publics*) e la sentenza del 17 maggio 2017 causa C – 68/15 (X c. *Ministerrad*) – la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione dell'art. 4, par. 1, lett. a), della direttiva *Direttiva madre – figlia*. In particolare, la CGUE ha sanzionato due normative nazionali (francese e belga) poiché prevedevano misure fiscali interne comportanti una doppia imposizione degli utili ricevuti dalle società madri da parte di società figlie non residenti.

Alla luce di tali pronunce, l'art. 6, D.Lgs. n. 446 del 1997 - in base al quale le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1, D.Lgs. n. 87 del 1992 devono includere nella base imponibile Irap i dividendi percepiti in ragione del 50% del loro ammontare, senza alcuna eccezione per quelli distribuiti da società controllate residenti nell'Unione Europea che integrano tutti i requisiti previsti per l'applicazione della *Direttiva madre- figlia* – appare incompatibile con le disposizioni comunitarie recate dalla suddetta *Direttiva*. Su tali presupposti, con riferimento ai dividendi percepiti

da banche e altri enti e società finanziari indicati nell'art. 1, D.Lgs. n. 87 del 1992, da parte di proprie società figlie residenti in uno Stato UE, i soggetti interessati potranno presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38, DPR n. 602 del 1973, in quanto, a fronte dei chiarimenti forniti dalla CGUE, è divenuto inesistente l'obbligo di versamento dell'IRAP.

Il tema, tuttavia, diviene più complesso se si estendono le considerazioni di cui sopra anche ai dividendi incassati da una società madre residente ma provenienti da una società figlia altresì residente, avendo riguardo, pertanto, ai casi in cui non si applica la Direttiva madre - figlia. Infatti, se sulla base di tale ragionamento i dividendi provenienti da società figlie residenti in uno Stato UE non possono essere assoggettati ad Irap, è possibile sostenere che assoggettare ad Irap i soli dividendi provenienti da società controllate residenti in Italia significa dar luogo ad un'evidente e ingiustificabile discriminazione, contraria al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. Tale ragionamento, sebbene coerente da un punto di vista teorico, potrebbe risultare difficoltoso da tradurre in pratica. Difatti, laddove l'Agenzia delle Entrate emetta, a fronte di un'istanza di rimborso Irap presentata da una società residente in Italia che lamenta la sopradetta violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., un provvedimento di diniego di rimborso, la società istante dovrebbe impugnare il predetto provvedimento di diniego innanzi il Giudice tributario e sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, D.Lgs. n. 446 del 1997 per violazione dell'art. 3 Cost.. Si tratta, come evidente, di una procedura complessa e dall'esito incerto. Sebbene, quindi, la richiesta possa apparire ineccepibile da un punto di vista teorico, si nutrono dei dubbi sulla effettiva percorribilità da un punto di vista pratico. In ogni caso, sarà interessante verificare, nella pratica, in che modo l'Amministrazione finanziaria gestirà tali tipo di istanze e, soprattutto, quali saranno gli sviluppi futuri. Ciò detto, non si può nemmeno sottacere come si ritenga opportuno un intervento legislativo al fine di rendere coerente il sistema di determinazione della base imponibile Irap per le banche e gli altri enti e società finanziarie indicate nell'art. 1, D.Lgs. n. 87 del 1992, alla luce delle indicazioni contenute nelle sentenze in commento. In realtà, i riflessi delle pronunce della CGUE sulla normativa interna in tema di IRAP non fanno altro che confermare l'esigenza di approfondire il dibattito – già avviato fra gli studiosi – in merito all'opportunità di abolire un'imposta (*id est*, l'Irap) ormai colma di contraddizioni e criticità. (PT)

**Dottrina**

ALBANO G., “Stretta sulla deducibilità degli interessi passivi” <b>(IRES)</b>	<b>Pag. 9</b>
ASCOLI G., PELLECCIA M., “Il regime di c.d. <i>branch exemption</i> diviene operativo già dal periodo d'imposta 2016” <b>(IRES)</b>	<b>“ 10</b>
CORASANITI G., “Il divieto di imposizione dei dividendi intracomunitari ai fini della Direttiva madre-figlia: i chiarimenti della Corte di Giustizia UE e le ricadute sulla legislazione interna” <b>(IRAP)</b>	<b>“ 38</b>
DE SANTIS D., “Dubbi sull'attivazione “autonoma” di un deposito amministrato PIR <i>compliant</i> ” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 19</b>
FAIENZA A.M., RUSSETTI G., “Regole per i soggetti “nuovi OIC” solo in parte compatibili con quelle delle imprese IAS-IFRS” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 25</b>
FERRANTI G., “La “stretta” alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES con controllate estere” <b>(IRES)</b>	<b>“ 11</b>
GAIANI L., “Regole attuative del principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC- <i>adopter</i> ” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 26</b>
GIANGRANDE G., “Modifiche al decreto 4 settembre 1996. Seconda revisione semestrale degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 5</b>
MANUTI N., “Le agevolazioni dei nuovi PIR per le persone fisiche” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 20</b>
MIELE L., BUSATTI V., “Rinunce dei soci ai crediti e incasso giuridico” <b>(IRES)</b>	<b>“ 12</b>
MIELE L., “Scissione/conferimento e cessione della partecipazione: l'elusione fa un passo indietro” <b>(IRES)</b>	<b>“ 12</b>
MIGNARRI E., “Gli interessi attivi negativi: problematiche civilistiche e fiscali” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 23</b>
MONTANARI A., “Il nuovo “titolare effettivo”” <b>(TRUST)</b>	<b>“ 36</b>
PAPOTTI R.A., SETTI DELLA VOLTA C.M., “I <i>trust</i> , la libertà di stabilimento e la tassazione dei plusvalori latenti in caso di <i>exit</i> ” <b>(TRUST)</b>	<b>“ 36</b>
PIAZZA M., RESNATI C., “Tassazione sostitutiva anche per le partecipazioni qualificate” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 24</b>
PICCININI G., “Deducibilità delle perdite e svalutazioni su crediti: principio di derivazione rafforzata” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 26</b>

PICCININI G., “Derivati incorporati: focus e caso pratico sulle obbligazioni convertibili” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>Pag. 27</b>
PORTALUPI A., “Corrispettivo di acquisto e componenti variabili: IFRS 3 <i>business combination</i> ” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 29</b>
RUSSO V., “Deducibilità interessi passivi con incognita sull’ambito oggettivo” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 30</b>
RUSSO V., “Le regole contabili determinano il regime fiscale degli <i>intangibile</i> ”: OIC 24 e IAS 38 a confronto” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 31</b>
SALVI G., “ <i>Branch exemption</i> : approvate le disposizioni attuative” <b>(IRES)</b>	<b>“ 14</b>
SCIFONI G., “Negata l’applicabilità dell’esenzione IVA per i consorzi bancari e assicurativi” <b>(IVA)</b>	<b>“ 35</b>
TENCALLA M., “I <i>transaction costs</i> e l’estensione del principio di derivazione rafforzata” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 32</b>
TRETTEL S., “Interessi virtuali su finanziamenti infruttiferi infragruppo: dedotti o abbandonati?” <b>(IRES)</b>	<b>“ 16</b>
VANZ G., “Investitori esteri e interpello sui nuovi investimenti” <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 6</b>

### Prassi Amministrativa

Conclusioni dell’Avvocato Generale 25 ottobre 2017, n. cause riunite nn. C-398/16 e 399/16 <b>(ACCERTAMENTO)</b>	<b>“ 4</b>
Ris. Agenzia delle entrate 22 novembre 2017, n. 144/E <b>(IRES)</b>	<b>“ 16</b>
Prov. Agenzia delle entrate 11 dicembre 2017, n. 288555 <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 8</b>
Ris. Agenzia delle entrate 13 dicembre 2017, n. 151/E <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 34</b>
Ris. Agenzia delle entrate 22 dicembre 2017, n. 161 <b>(IRES)</b>	<b>“ 17</b>

### Giurisprudenza

#### Corte di Giustizia UE

Corte di Giust. UE, sez. I, 16 settembre 2017, causa n. C-646/15. <b>(TRUST)</b>	<b>“ 37</b>
Corte di Giust. UE, sez. IV, 21 settembre 2017, causa n. C-605/15. <b>(IVA)</b>	<b>“ 35</b>

## Corte Costituzionale

Corte Cost. 21 giugno 2017, n. 181 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Commissioni tributarie)</b>	<b>Pag. 8</b>
Corte Cost. 13 dicembre 2017, n. 264 <b>(IRES)</b>	<b>“ 18</b>

## Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 13 giugno 2017, n. 16532 <b>(STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE)</b>	<b>“ 4</b>
Cass., sez. trib. 15 settembre 2017, n. 21410 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 33</b>
Cass. sez. trib. 20 settembre 2017, n. 21725 <b>(IVA)</b>	<b>“ 36</b>
Cass., sez. trib. 4 ottobre 2017, pag. 23164 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 33</b>
Cass., sez. trib. 31 ottobre 2017, n. 25905 <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b>	<b>“ 8</b>

## Commissioni tributarie di merito

Comm. trib. prov. di Treviso, sez. IV, 6 giugno 2017, n. 310 <b>(TRUST)</b>	<b>“ 38</b>
Comm. trib. prov. di Milano, 9 agosto 2017, n. 5176/10/17 <b>(TRUST)</b>	<b>“ 38</b>
Comm. trib. reg. de l'Aquila 4 ottobre 2017, n. 825/7/17 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>“ 25</b>
Comm. trib. reg. della Campania, sez. staccata di Salerno, sez. V 16 ottobre 2017, n. 8511. <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“ 34</b>
Comm. trib. prov. di Milano 6 novembre 2017, n. 6225/3/17 <b>(IRES)</b>	<b>“ 18</b>
Comm. trib. reg. di Milano, 8 novembre 2017, n. 4504/9/17 <b>(ACCERTAMENTO)</b>	<b>“ 5</b>